SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 giugno 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. **68**.

Regolamento recante modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, commi 1, lettera *b)*, e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle commissioni mediche locali e nomina dei relativi presidenti ed autorizza il Governo ad apportare le conseguenti modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 24 gennaio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 luglio 2012 e del 21 febbraio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.

2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.

4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.»;

b) ai commi 7 e 8, la parola: «unità» è sostituita dalla seguente: «azienda»;

c) al comma 11, le parole: «Direzione generale della M.C.T.C.» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale della motorizzazione»;

d) al comma 14, le parole: «I certificati» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati»;

e) al comma 15, le parole: «dei trasporti e della navigazione e a quello della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e alla regione competente» e le parole: «dall'articolo 1, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1, comma 4, del codice»;

f) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «di norma» sono sostituite dalla seguente: «almeno», le parole: «e di una» sono sostituite dalle seguenti: «ed almeno una» e dopo le parole: «esclusi quelli del capoluogo» sono inserite le seguenti: «, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa»; nel secondo periodo, le parole: «da parte del Ministero dei trasporti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

g) al comma 17, le parole: «Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
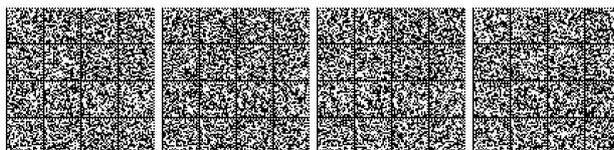
Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

BALDUZZI, *Ministro della salute*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 5, foglio n. 309

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto-legge n. 5 del 2012:

«Art. 11. *(Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità).* — 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115, l'abrogazione del comma 2-*bis*, disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'articolo 119, comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;

c) all'articolo 119, comma 4, la lettera b-*bis*), inserita dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è soppressa;

d) all'articolo 122, comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'articolo 126, comma 6, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-*bis*» sono soppresse.

(*Omissis*).

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
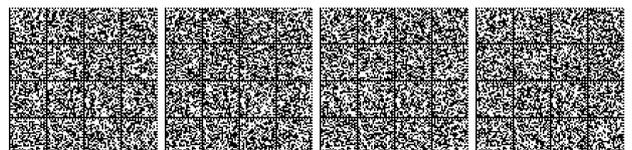
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

— Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 330 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dal presente regolamento:

«Art. 330. *(Art. 119 Cod. Str.) Commissioni mediche locali.* — 1. *Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.*

2. *La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.*

3. *Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma 1.*

4. *Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.*

5. *Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.*

6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

7. La commissione opera presso idonei locali dell'*azienda* sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.

8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'*azienda* sanitaria locale.

9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera *c)* del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.

11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della *Direzione generale della motorizzazione* nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.

12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vicepresidente che presiede la seduta.

14. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati* delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero *della salute e alla regione competente* una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto *dall'articolo 1, comma 4, del codice*.

16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, *almeno*, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia *ed almeno una* per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, *e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa*. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni *della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano*.

17. *Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano*, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.».

13G00111
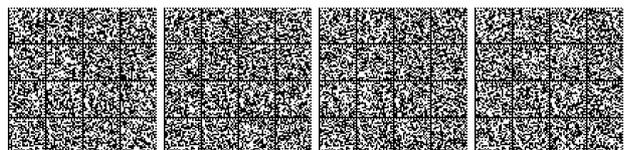
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2013.

Ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come sostituito dalla legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, come sostituito dalla legge di conversione 2 agosto 2011, n. 130, per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154;

Visto l'art. 1, comma 394, della legge n. 228 del 2012, che ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013 il termine del 30 giugno 2013 suindicato;

Ravvisata la necessità che, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici, il termine in questione venga prorogato al 31 dicembre 2013, in maniera da corrispondere alle avvertite esigenze di adeguata protezione della flotta commerciale italiana anche recentemente rappresentate dalle associazioni di categoria;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

1. Il termine del 30 giugno 2013 indicato in premessa è prorogato al 31 dicembre 2013.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, *Ministro degli affari esteri*
MONTI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 4, foglio n. 269

13A05156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Calolziocorte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati eletti il consiglio comunale di Calolziocorte (Lecco) ed il sindaco nella persona del sig. Paolo Arrigoni;

Visto che il consiglio comunale, con deliberazione n. 24 del 3 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza del sig. Paolo Arrigoni dalla carica di sindaco, a seguito della sopravvenuta elezione al Senato della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Calolziocorte (Lecco) è sciolto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calolziocorte (Lecco) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Arrigoni.

Il citato amministratore, a seguito delle consultazioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, è stato eletto alla carica di Senatore della Repubblica ed ha esercitato la facoltà di opzione per la carica di senatore, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per l'effetto, il consiglio comunale di Calolziocorte, con deliberazione n. 24 del 3 aprile 2013, ha dichiarato la decadenza del sindaco dalla carica elettiva ricoperta.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calolziocorte (Lecco).

Roma, 23 maggio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05225

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2013.

Scioglimento del consiglio provinciale di Lodi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi dell'amministrazione provinciale di Lodi ed il presidente nella persona del signor Pietro Foroni;

Vista la deliberazione n. 10 del 6 maggio 2013, con la quale il consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del signor Pietro Foroni dalla carica di presidente, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha previsto la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione delle province in cui si è verificata una delle ipotesi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali;

Visto che è stato espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, di analogo tenore, presentati alla camera, nel corso dei lavori parlamentari della legge di stabilità 2013, ed accolti dal governo che, in attesa della riforma organica della rappresentanza locale, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella figura del presidente della provincia o dei componenti della giunta uscente;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Lodi è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Cristiano Devecchi, già vicepresidente della provincia di Lodi, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della provincia, fino al 31 dicembre 2013.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta e al presidente.

Dato a Roma, addì 6 giugno 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Lodi è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del presidente nella persona del signor Pietro Foroni.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il signor Pietro Foroni è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio provinciale, con deliberazione n. 10 del 6 maggio 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di presidente.

Si è configurata, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale la decadenza del presidente della provincia è causa di scioglimento del consiglio provinciale.
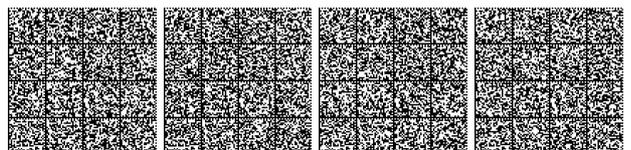
L'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in attesa di un intervento legislativo complessivo di riordino delle province, ha previsto la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la provvisoria gestione, fino al 31 dicembre 2013, di quegli enti in cui, in un arco temporale compreso tra il 5 novembre 2012 ed il 31 dicembre 2013, si verifichi la cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali, tra cui rientra la decadenza, ai sensi della legislazione vigente.

Nel corso dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono stati presentati alcuni ordini del giorno di analogo tenore, accolti dalla camera e dal governo, relativi alla necessità di assicurare la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, fino al 31 dicembre 2013, attraverso la nomina come commissari dei presidenti di provincia o dei componenti della giunta uscente.

Peraltro, la continuità amministrativa appare ancor più necessaria per la peculiare situazione in cui si trovano le province interessate, considerata la profonda trasformazione istituzionale per esse prevista.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Lodi, nella persona del signor Cristiano Devecchi, già vicepresidente dell'ente.

Roma, 1° giugno 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A05226

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2013.

Obiettivi programmatici relativi al Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it, il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del citato art. 31, la cui definizione e modalità di trasmissione sono definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, in cui è prevista, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario per l'anno 2013, l'applicazione alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, come desunta dai certificati di conto consuntivo, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province, comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Visto il comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel definire lo specifico obiettivo da assegnare a ciascun ente soggetto al patto di stabilità interno, fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli riportati nei certificati di conto consuntivo;

Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per gli anni 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 2, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella *G.U.* n. 66 del 19 marzo 2012, il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 26 marzo 2012 e il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nel-

la *G.U.* n. 251 del 26 ottobre 2012, con i quali è operata, a decorrere dal 2012, la riduzione delle erogazioni dal bilancio dello Stato ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che al fine di ripartire, tra gli enti del singolo livello di governo, l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le province ed i comuni, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono ripartiti in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità elencati nel medesimo comma 2 corretti, al fine di tener conto della realtà socio-economica, con i seguenti due indicatori: il valore delle rendite catastali ed il numero di occupati;

Visto il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, – come modificato dall'art. 30, comma 2, della legge n. 183 del 2011 e dall'art. 1, comma 429, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – che dispone che gli enti locali collocati nella classe virtuosa, in esito a quanto previsto dal comma 2, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero;

Visto il comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti collocati nella classe degli enti non virtuosi, in esito a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevede l'applicazione delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo art. 31, come rideterminate con decreto del Ministro dell'interno da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011. Le percentuali rideterminate non possono essere superiori, per le province, a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016, per i comuni con popolazione superiori a 5.000 abitanti, a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016 e per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti, a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016;

Visto il comma 23 dell'art. 31 della stessa legge n. 183 del 2011 che prevede che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono assoggettati alle regole del patto di stabilità interno a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima e che quelli istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009;

Visto il comma 3-*bis* dell'art. 20 del decreto-legge n. 98 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 429, della legge n. 228 del 2012, che prevede che gli obiettivi del patto di stabilità interno del 2013 degli enti che partecipano alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata;

Visto il comma 122 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dal comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente modificato dall'art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti soggetti al patto di stabilità interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto e che l'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno, a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna;

Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera *b)*, del medesimo art. 1 della legge di stabilità 2013;

Visto il comma 17, ultimo periodo, dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 433, lettera *c)*, della legge n. 228 del 2012, che conferma, anche per l'anno 2013, le disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno;

Visto l'ultimo periodo del comma 138 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, introdotto dal comma 434 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, che prevede che, nell'anno 2013, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono

autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo;

Visto il comma 138-*bis* dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come introdotto dall'art. 2, comma 33, lettera *d)*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che prevede che, ai fini dell'applicazione del richiamato comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali;

Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 che prevede che a decorrere dall'anno 2011, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico, migliorando contestualmente il proprio saldo programmatico per lo stesso importo;

Visto il comma 140 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come sostituito dall'art. 2, comma 33, lettera *e)*, del decreto-legge n. 225 del 2010, il quale dispone che, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni, entro il 15 settembre di ogni anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, e che le stesse regioni, entro il 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il comma 141 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il comma 142 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 4, comma 12-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge26 aprile 2012, n. 44, che prevede che, ai fini dell'applicazione del comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali e comunica, altresì, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2011, n. 0104309, concernente la regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno di cui all'art. 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visti i commi 122 e seguenti dell'art. 1 della legge 228 del 2012 che ripropongono per il 2013, estendendolo alle province, il meccanismo del cosiddetto patto verticale incentivato introdotto dall'art. 16, comma 12-*bis* e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013 con il quale sono stati modificati gli importi dalla Tabella 1 di cui al comma 122 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 16 del 2012, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 437, della legge n. 228 del 2012, che ha introdotto il cosiddetto Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale";

Visto l'art. 4-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari acquisiti nell'ambito del Patto di stabilità interno "orizzontale nazionale" sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 che per l'anno 2013 prevede la sospensione delle disposizioni di cui all'art. 4-*ter*, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 16 del 2012;

Visto il comma 6-*bis* dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, aggiunto dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in base al quale, per l'anno 2012, ai comuni assoggettati alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali di cui al comma 6 del medesimo articolo e che gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito;

Visto che, secondo la citata disposizione di cui al comma 6-*bis* dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, così come risultante dalle ultime modifiche intervenute, le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013, con le modalità di cui al comma 6 e che, a tal fine, i comuni comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro il 31 gennaio 2013, l'importo non utilizzato per l'estinzione o per la riduzione anticipata del debito;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2013, pubblicato nella *G.U.* n. 44 del 21 febbraio 2013, con il quale è stato approvato il modello di comunicazione degli importi non utilizzati per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito, in applicazione del comma 6-*bis*, dell'art. 16, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Considerato che in caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012, disposta con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 25 ottobre 2012 come successivamente rideterminata con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2013;

Visto l'ultimo periodo del comma 6-*bis* dell'art. 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 ai sensi del quale, nell'anno 2013, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nello stesso anno;

Visto il comma 436 dell'art. 1 della legge 228 del 2012 che ha disposto l'abrogazione del comma 24 dell'art. 31 della legge 183 del 2011;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi del predetto art. 31;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta 24 aprile 2013;

Decreta:

Articolo unico

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, ai sensi del comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell'allegato A al presente decreto.

2. I prospetti devono essere trasmessi – utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it – entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le province e i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilità interno.

4. Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2013, pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it, entro e non oltre il 31dicembre 2013.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a modificare le regole per l'individuazione dell'obiettivo, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2013

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO A

Il presente allegato risulta strutturato secondo il seguente schema:

1. Le nuove regole per l'individuazione dell'obiettivo

Gli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come modificati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), disciplinano il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015. In particolare l'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo per gli anni 2013-2015.

Una delle novità introdotte della legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 432, della legge di stabilità 2013) è rappresentata dall'aggiornamento della base da adottare per la determinazione dell'obiettivo di ciascun ente che è calcolato con riferimento alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, e non più nel periodo 2006-2008. Pertanto, il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012.

Le percentuali di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 si applicano nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, che introduce un meccanismo di classificazione degli enti basato su specifici parametri di virtuosità – che sono: il rispetto del patto di stabilità interno; l'autonomia finanziaria; l'equilibrio di parte corrente; il rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente – finalizzato a distribuire tra di essi il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Al fine di tener conto, nella rilevazione della virtuosità, anche della realtà socio-economica degli enti, i predetti parametri sono corretti con due indicatori socio-economici: valore delle rendite catastali e numero di occupati.

Come previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, gli enti locali che sulla base dei summenzionati parametri risultano collocati nella classe degli enti virtuosi, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero.

Le province ed i comuni che non si collocano nella suddetta classe dovranno, invece, applicare le nuove percentuali rideterminate dal decreto di cui al comma 2 del citato articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011[1]. Tali percentuali, comunque, non potranno essere superiori di un punto percentuale rispetto alle percentuali originarie di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ossia non potranno essere superiori:

- per le province a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;

[1] Come disposto dall'articolo 31, comma 6, della legge n. 183 del 2011.

- per i comuni con popolazione superiori a 5.000 abitanti a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- per i comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.

2. Definizione del saldo finanziario

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 ripropone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

3. Metodo di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2013-2015 è costituita da cinque fasi, di seguito elencate e schematizzate negli Allegati OB/13/P, OB/13/C5000 e OB/13/C1000 relativi, rispettivamente, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e ai comuni con popolazione compresa tra i 1.001 e 5.000 abitanti.

3.1 Fase 1: determinazione del saldo obiettivo come percentuale data della spesa media

Il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

	Anno 2013	**Biennio 2014-2015**
Province	18,8%	18,8%
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	14,8%	14,8%
Comuni con popolazione Compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti	12%	14,8%

Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2007, 2008 e 2009.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, evidenziati nelle celle (h), (i) e (j), effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per gli anni 2013 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2013-2015 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008 e 2009) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo, che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

3.2 Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il successivo comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che il valore annuale, determinato secondo la procedura descritta nella fase 1, è ridotto per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010 evidenziato nelle celle (k), (l) e (m). I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14, non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico.

Si specifica, inoltre, che la diminuzione di cui sopra attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni operate con altri interventi legislativi.

L'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è calcolato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (n), (o) e (p). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate, per le province, con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, e, per i comuni, con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.

Occorre precisare che a seguito di quanto disposto dall'articolo 6, comma 15-*bis*, del decreto legge n. 95 del 2012, che prevede l'esclusione dal calcolo delle predette riduzioni dei contributi in conto capitale assegnati ai comuni beneficiari, le riduzioni individuate dal predetto decreto del 22 marzo 2012 sono state aggiornate con il successivo decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato nella G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012.

3.3 Fase 3: determinazione del saldo obiettivo in base alla "virtuosità" e alla "sperimentazione"

Gli obiettivi definiti con le fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti non "virtuosi".

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi sulla base dei parametri di virtuosità elencati nel medesimo comma 2. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, gli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero. I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6 dell'articolo 31 introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore all'1 per cento della spesa media registrata nel triennio 2007-2009.

La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati sono individuati, ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, con decreto annuale del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di

riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015. Pertanto, relativamente agli anni 2014 e 2015, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati, nelle celle (w), (x) e (y), gli obiettivi da attribuire nel triennio 2013-2015 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene rideterminato l'obiettivo 2013, evidenziato nella cella (z), mentre nelle celle (aa) e (ab) sono evidenziati gli obiettivi del biennio successivo che sono provvisoriamente posti pari a quelli degli enti non virtuosi.

Per l'anno 2013, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, secondo le modalità indicate alle fasi 1 e 2.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si ritiene opportuno che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (da approvare, ai sensi del comma 18 dell'articolo 31della legge di stabilità 2012, garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto) sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali di cui al comma 6 del citato articolo 31 (pari, quindi, a quelle indicate nella tabella riportata nel paragrafo 3.1, esplicativo della fase 1, incrementate dell'1 per cento). Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità, sarà operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi. Pertanto, sino alla data di emanazione del decreto sulla virtuosità, tutti gli enti calcoleranno il proprio obiettivo seguendo la metodologia di calcolo descritta nella fase 3-A, successivamente all'emanazione del richiamato decreto, gli enti che risulteranno virtuosi accederanno alla fase 3-B.

Anche per l'anno 2013 opera la riduzione dell'obiettivo, per complessivi 20 milioni di euro, prevista dal comma 3-*bis* dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sarà effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. A tal fine è stata predisposta la fase 3-C mediante la quale è operata la riduzione per i predetti enti.

3.4 Fase 4: determinazione del saldo obiettivo 2013 rideterminato (patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti ai patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionale verticale ed orizzontale, patto regionale incentivato e patto orizzontale nazionale).

La legge di stabilità 2013 ha, infatti, riproposto per il 2013:

1. il patto regionale "verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010;

2. il patto regionale "verticale incentivato", già previsto per i comuni ed esteso dall'anno 2013 anche alle province[2].

Per il solo anno 2013, non opera, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 35 del 2013 il cosiddetto patto "orizzontale nazionale" di cui all'articolo 4-*ter* del decreto legge n.16 del 2012. Restano, comunque, validi i recuperi a valere sugli anni 2013 e 2014 derivanti dall'applicazione del patto orizzontale nazionale del 2012.

In base ai patti regionali, le regioni possono intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, secondo le seguenti modalità:

a) la prima modalità (c.d. Patto regionale "verticale") – disciplinata dai commi 138, 138-*bis*, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come modificati dalla legge di stabilità 2013 – prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile [3]. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per effettuare pagamenti in conto capitale. I maggiori spazi di spesa eventualmente acquisiti dagli enti locali sono valorizzati per le province nella cella (ad) e per i comuni nella cella (ag).

A tal fine, ai sensi del comma 138-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e le modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Ai sensi del comma 140 del medesimo articolo, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 31 ottobre, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento

---

[2] La riproposizione e la estensione alle province è stata disposta dall'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013.

[3] Articolo 1, comma 434, della legge di stabilità 2013 che modifica il comma 138 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

Si segnala che l'articolo 1, comma 435, della legge di stabilità 2013 ha abrogato il comma 143 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 e, pertanto, non è più autorizzato, in favore delle regioni che peggiorano il proprio obiettivo, lo svincolo di destinazione del triplo delle somme statali alle stesse spettanti.

b) la seconda modalità (c.d. Patto regionale "verticale incentivato") – riproposta e disciplinata per il 2013 dai commi 122 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 – è estesa anche alle province.

Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta, prevedendo l'erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo del valore complessivo di 800 milioni di euro (erogato in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti) da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito.

La cessione e l'utilizzo di tali spazi avviene ai sensi di quanto disposto dai commi 138 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Gli enti locali beneficiari possono utilizzare i maggiori spazi finanziari ottenuti solo per effettuare pagamenti a valere sui residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i maggiori spazi finanziari sono destinati anche ai pagamenti per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2012, con imputazione all'esercizio 2013.

Il contributo di 800 milioni di euro sarà attribuito alle regioni in base alla distribuzione indicata nella tabella 1 allegata alla legge di stabilità 2013, come modificata, a invarianza di contributo complessivo rispettivamente previsto per le province e per i comuni, con l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 7 febbraio 2013.

Il predetto contributo è finalizzato, per 200 milioni, alla cessione di spazi finanziari alle province e, per 600 milioni, alla cessione di spazi finanziari ai comuni.

Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno (ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi tali da permettere alle regioni di rispettare il termine perentorio del 31 maggio previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato.

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato ed alla conseguente erogazione del contributo previsto a favore delle regioni che cedono spazi finanziari agli enti che ne fanno richiesta, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti, valorizzate per le province nella cella (ae) e per i comuni nella cella (ah), effettuato con il patto regionale verticale incentivato non è più modificabile dopo il 31 maggio 2013.

Infine si segnala che, con il patto regionale verticale, la regione potrà cedere ulteriori spazi ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti ma non ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato.

c) la terza modalità (c.d. Patto regionale "orizzontale") – disciplinata dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 – prevede che sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, a favore degli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione, inoltre, entro lo stesso termine, comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale. I criteri e le modalità attuativi del patto orizzontale sono stati stabiliti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2011, n. 0104309.

Infine, agli enti che hanno ceduto spazi finanziari, è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

Pertanto, agli enti locali che nel 2012 hanno partecipato al patto regionalizzato "orizzontale" sono attribuiti o recuperati negli anni 2013 e 2014 spazi finanziari a compensazione di quelli ceduti o acquisiti nel 2012 (come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale 6 ottobre
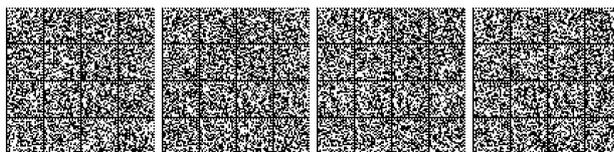
2011, n. 0104309). A tali importi, già valorizzati per le province nelle celle (af) e (ag) e per i comuni nelle celle (ai) e (aj), saranno aggiunti gli eventuali ulteriori importi conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale nell'anno 2013. Tali ulteriori variazioni saranno valorizzate automaticamente nelle celle sopra indicate e, per il 2015, nelle celle (ah) per le province e (ak) per i comuni. Per il 2013, quindi, le regioni e le province autonome comunicheranno le informazioni relative alle quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari derivanti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012.

Infine, come anticipato, si segnala che, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto legge n. 35 del 2013, per il solo anno 2013 non opera il patto di stabilità interno "orizzontale nazionale", disciplinato dall'articolo 4-*ter* del decreto legge n. 16 del 2012, in base al quale i comuni possono cedere o acquisire spazi finanziari in ragione del differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno.

Per gli enti che abbiano partecipato al patto "orizzontale nazionale" del 2012, le variazioni degli obiettivi degli anni 2013 e 2014 sono valorizzate in automatico dal sistema *web* rispettivamente nelle celle (ad) e (ae) dei modelli OB/13/C5000 e OB/13/C1000.Per il 2013 non è stata più riproposta la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, che per gli enti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 prevedeva un alleggerimento degli obiettivi del patto di stabilità 2012 da attuare secondo le procedure previste per il patto regionale verticale (D.P.C.M. 9 agosto 2012). Per gli anni 2013 e 2014, infatti, per i predetti enti, l'agevolazione in parola è disposta mediante l'esclusione dal saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni secondo le modalità di cui al medesimo articolo 7, comma 1-*ter*. In altre parole, la norma produce effetti non mediante la riduzione dell'obiettivo programmatico, come per l'anno 2012, ma mediante l'esclusione di alcune tipologie di spesa dal saldo finanziario utile per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

3.5. Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2013 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e a valere sui trasferimenti erariali destinati ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Sardegna in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto

di stabilità interno. Il decreto sarà predisposto in corso d'anno successivamente alla quantificazione dei predetti effetti finanziari conseguenti all'applicazione della suddetta sanzione che, per i comuni, in base all'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, per gli anni 2013 e 2014, verrà applicata a valere sul fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo articolo 1 della legge di stabilità 2013.

La citata riduzione degli obiettivi sarà evidenziata nella cella (al) per le province e (ao) per i comuni non appena sarà emanato il predetto decreto. Al fine di procedere con tempestività all'applicazione del citato comma 122 e di consentire, quindi, agli enti locali di conoscere in tempi utili gli effetti migliorativi sugli obiettivi del patto, il legislatore ha introdotto vincoli più stringenti sulle scadenze di presentazione delle certificazioni necessarie per la quantificazione della sanzione e conseguentemente della riduzione degli obiettivi complessiva da operare.

Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista dal comma 6-*bis* dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero nel 2013 da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate nell'anno 2012 per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito ai sensi del medesimo comma 6-*bis*, prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico 2013 di un importo pari al recupero effettuato ed evidenziato nella cella (ap).

A tale fine è stato previsto che i comuni comunichino l'importo non utilizzato per l'estinzione o la riduzione anticipata del debito al Ministero dell'interno, entro il termine del 31 marzo 2013 e con le modalità definite con decreto del medesimo Dicastero del 31 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. n. 44 del 21 febbraio 2013.

In caso di mancata comunicazione da parte dei comuni entro il predetto termine perentorio, il recupero da parte del Ministero dell'interno nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012 ai sensi del comma 6-*bis*, come rideterminata dal decreto del Ministero dell'interno del 31 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. n. 44 del 21 febbraio 2013. Pertanto, nel 2013, l'obiettivo di tali comuni sarà migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

4. Comunicazione dell'obiettivo

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La mancata trasmissione via *web* degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.

Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2013, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema *web*, entro e non oltre il 31 dicembre 2013. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno all'indirizzo *http://pattostabilitainterno.tesoro.it*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.

5. Enti commissariati ai sensi dell'articolo 143 del TUEL

L'articolo 1, comma 436, della legge di stabilità 2013, abrogando il comma 24 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ha assoggettato al patto di stabilità interno gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Pertanto, a decorrere dall'esercizio 2013, le regole del patto di stabilità interno si applicano anche agli enti commissariati di cui al citato articolo 143, a prescindere dall'anno di commissariamento.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, anche tali enti assumono, come base di riferimento, la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009.

6. Enti di nuova istituzione

Il comma 23 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 stabilisce che gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione. Pertanto, se l'ente è stato istituito nel 2010, sarà soggetto alle regole del patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2013.

Ai fini della determinazione dell'obiettivo programmatico, tali enti assumono, come base di riferimento, le risultanze dell'anno successivo a quello dell'istituzione. Quindi, l'ente istituito nel 2010 assumerà come base di riferimento le spese correnti registrate nell'anno 2011.

Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di riferimento su cui applicare le regole per la determinazione degli obiettivi, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.

7. Elenco prospetti allegati

Nei prospetti allegati, OB/13/P, OB/13/C5000 e OB/13/C1000 sono evidenziate, per il triennio 2013-2015, le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra, rispettivamente, per le province, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

PROSPETTI

All. OB/13/P - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

PROVINCE

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

Fase	Voce			
		Anno 2007	**Anno 2008**	**Anno 2009**
FASE 1	**SPESE CORRENTI** (Impegni)			
		(a)	(b)	(c)
				Media
FASE 1	**MEDIA delle spese correnti (2007-2009)** [1]			0
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti** (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	18,8%	18,8%	18,8%
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media** (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(j)=(d)*(g)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)			
		(k)	(l)	(m)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI** (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**PERCENTUALI massime da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi** (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	19,8%	19,8%	19,8%
		(q)	(r)	(s)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(t)=(k)	(u)= (l)	(v)=(m)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI** (commi 4 e 6, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(w)=(d)*(q)-(t)	(x)=(d)*(r)-(u)	(y)=(d)*(s)-(v)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-B (Virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI** (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0	0	0
		(z)	(aa)= (x)	(ab)=(y)
		Anno 2013		
FASE 3-C	**RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"** (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0		
		(ac)		

Fase	Voce	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 4	**PATTO REGIONALE "Verticale"** [2] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ad)		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" [2] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	(ae)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" [3] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(af)	(ag)	(ah)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE	0 (ai)= (w)+(z)+(ad)+(ae)+(af)-(ac)	0 (aj) = (x) +(aa) +(ag)	0 (ak)= (y)+(ab)+(ah)
FASE 5	**IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO** ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010	(al)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	0 (am)=(ai)-(al)	0 (an)=(aj)	0 (ao)=(ak)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

(1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).

(2) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).

(3) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "- "se quota acquisita).

All. OB/13/C5000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione superiore a 5.000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

Fase	Voce			
FASE 1		**Anno 2007**	**Anno 2008**	**Anno 2009**
FASE 1	**SPESE CORRENTI** (Impegni)			0
		(a)	(b)	(c)
				Media
FASE 1	**MEDIA delle spese correnti (2007-2009)** [1]			0
				(d)=Media(a;b;c)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti** (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	14,8%	14,8%	14,8%
		(e)	(f)	(g)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 1	**SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media** (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(j)=(d)*(g)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI,** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)			
		(k)	(l)	(m)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 2	**SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI** (comma 4, art.31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**PERCENTUALI massime da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi** (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	15,8%	15,8%	15,8%
		(q)	(r)	(s)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI** di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(t)=(k)	(u)= (l)	(v)=(m)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-A (Enti NON virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI** (commi 4 e 6, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
		(w)=(d)*(q)-(t)	(x)=(d)*(r)-(u)	(y)=(d)*(s)-(v)
		Anno 2013	**Anno 2014**	**Anno 2015**
FASE 3-B (Virtuosi)	**SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI** (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0	0	0
		(z)	(aa) = (x)	(ab)=(y)
		Anno 2013		
FASE 3-C	**RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE"** (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0		
		(ac)		

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 4-A	**PATTO NAZIONALE "Orizzontale"** [(2)] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012. L'articolo 1, comma 6 del decreto legge n.35/2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale nel 2013. Pertanto lo stesso opera solo a recupero degli spazi ceduti/acquisiti nel corso del 2012.	(ad)	(ae)	(af)
FASE 4-B	**PATTO REGIONALE "Verticale"** [(3)] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ag)		
	PATTO REGIONALE "Verticale incentivato" [(3)] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	(ah)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" [(4)] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ai)	(aj)	(ak)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE	0	0	0
		(al)= (w)+(z) +(ad)+ (ag)+(ah)+(ai)-(ac)	(am)= (x) +(aa) +(ae)+(aj)	(an)= (y)+(ab)+(af)+(ak)
FASE 5	**IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO** ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	(ao)		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	(ap)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	0	0	0
		(aq)=(al)-(ao)-(ap)	(ar)=(am)	(as)=(an)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[(1)] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).

[(2)] Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).

[(3)] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).

[(4)] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "- "se quota acquisita).

All. OB/13/C1000 - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2013-2015

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183 e legge 24 dicembre 2012, n.228)

COMUNI soggetti al patto di stabilità interno con popolazione compresa tra 1.001 e 5000 abitanti

(migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2013-2015

FASE 1

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
SPESE CORRENTI (Impegni)			0
	(a)	(b)	(c)

	Media
MEDIA delle spese correnti (2007-2009) [1]	0
	(d)=Media(a;b;c)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	12,0%	14,8%	14,8%
	(e)	(f)	(g)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 2 , art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
	(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(j)=(d)*(g)

FASE 2

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI [2] di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)			
	(k)	(l)	(m)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
SALDO OBIETTIVO AL NETTO DEI TRASFERIMENTI (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
	(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)

FASE 3-A (Enti NON virtuosi)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
PERCENTUALI massime da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	13,0%	15,8%	15,8%
	(q)	(r)	(s)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI [2] di cui al comma 2, dell'art. 14, del decreto legge n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	0	0	0
	(t)=(k)	(u)= (l)	(v)=(m)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (commi 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	0	0	0
	(w)=(d)*(q)-(t)	(x)=(d)*(r)-(u)	(y)=(d)*(s)-(v)

FASE 3-B (Virtuosi)

	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
SALDO OBIETTIVO ENTI VIRTUOSI (comma 3, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0	0	0
	(z)	(aa) = (x)	(ab)=(y)

FASE 3-C

	Anno 2013
RIDUZIONE "SPERIMENTAZIONE" (comma 3-bis, art. 20, decreto legge n. 98/2011)	0
	(ac)

		Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
FASE 4-A	**PATTO NAZIONALE "Orizzontale"** [3] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1 e segg., art. 4-ter, decreto legge n. 16/2012. L'articolo 1, comma 6 del decreto legge n.35/2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale nel 2013.	(ad)	(ae)	(af)
FASE 4-B	**PATTO REGIONALE "Verticale"** [4] Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ag)		
	PATTO REGIONALE "Verticale Incentivato" [4] Variazione obiettivo ai sensi dei commi 122 e segg., art. 1, legge n. 228/2012	(ah)		
	PATTO REGIONALE "Orizzontale" [5] Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	(ai)	(aj)	(ak)
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO TERRITORIALE	0 (al)= (w)+(z) +(ad)+ (ag)+(ah)+(ai)-(ac)	0 (am)= (x) +(aa) +(ae)+(aj)	0 (an)= (y)+(ab)+(af)+(ak)
FASE 5	**IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO** ai sensi del comma 122, art. 1, legge n. 220/2010	(ao)		
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO Variazione obiettivo ai sensi del comma 6-bis, art. 16, decreto legge n. 95/2012	(ap)		
	SALDO OBIETTIVO FINALE	0 (aq)=(al)-(ao)-(ap)	0 (ar)=(am)	0 (as)=(an)

Legenda

Cella valorizzata con i dati acquisiti da altri prospetti o dalla normativa (non modificabile dall'utente)

Cella in cui il calcolo è effettuato automaticamente

Note

[1] Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).

[2] Solo per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al comma 2, art. 14, decreto legge n. 78/2010.

[3] Compensazione degli obiettivi fra comuni del territorio nazionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "-" se quota acquisita).

[4] Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali (valorizzato con segno negativo).

[5] Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (valorizzato con segno "+" se quota ceduta e segno "- "se quota acquisita).

13A05159

DECRETO 11 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 9, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n.43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.790 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 11 marzo e 10 aprile 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n.44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 108 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 giugno 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 108 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A05253

DECRETO 11 giugno 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 78.790 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile e 9 maggio 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con
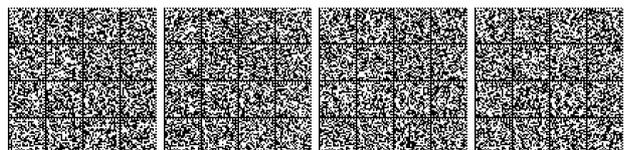
godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 giugno 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 giugno 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 giugno 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 33 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 17 giugno 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,25% annuo lordo, dovuto alla Stato, per 33 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A05254

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 marzo 2013.

Modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante «Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 21, lettera *b)*, che introduce il comma 3-*bis* all'art. 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
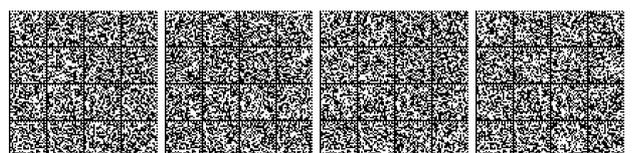
Visto il Codice dell'Amministrazione digitale, adottato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente le comunicazioni obbligatorie;

Considerato che, in attuazione dell'art. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, occorre fissare le modalità di comunicazione della prestazione di lavoro intermittente;

Considerato che, in forza della sperimentazione avviata che ha suggerito la massima semplificazione dei dati contenuti nell'SMS, lo stesso appare utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione;

Considerata la necessità di introdurre, esclusivamente in ragione del malfunzionamento dei sistemi informatici, la possibilità di adempiere eccezionalmente all'obbligo di cui all'art. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 attraverso una comunicazione via FAX;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «cliclavoro», il portale dei servizi per il lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) «soggetti abilitati», i datori di lavoro e i soggetti che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazione di lavoro intermittente, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 3.

Modello UNI-Intermittente

1. Con decreto del direttore generale delle politiche dei servizi per il lavoro è adottato il modello di comunicazione «UNI-Intermittente» utilizzabile ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *b)* e da compilarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici.

2. Il modello «UNI-Intermittente» deve comunque contenere i dati identificativi del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro, la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.

Art. 4.

Modalità di comunicazione

1. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il modello di cui all'art. 3 deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

a) via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato;

b) per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it).

2. Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è altresì possibile trasmettere un SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore. Tale modalità è utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 1, sono indicate le modalità tecniche per l'effettuazione della comunicazione di cui al presente comma.

3. Per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 la comunicazione di cui al presente decreto si intende effettuata attraverso la richiesta del certificato di cui all'art. 10 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

4. La trasmissione effettuata con modalità diverse da quelle di cui ai commi precedenti non è valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. La copia della comunicazione, conservata dal datore di lavoro o dai soggetti abilitati, fa fede, salvo prova di falso, per documentare l'adempimento di legge.

6. Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi di cui al comma 1 è possibile effettuare la comunicazione di cui al presente decreto al numero FAX della competente Direzione territoriale del lavoro. In tali ipotesi costituisce prova dell'adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del FAX, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all'ufficio.

Art. 5.

Trasferimento dei dati

1. Le comunicazioni effettuate attraverso le modalità di cui all'art. 4, sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro nonché delle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.
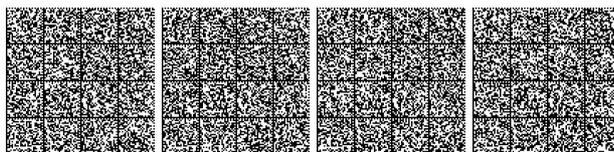
Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 7, foglio n. 398

13A05157

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 giugno 2013.

Invito a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visti in particolare gli artt. 16, 17 e 18 che prevedono, rispettivamente, forme di finanziamento di iniziative a sostegno della cooperazione, dell'associazionismo, dei lavoratori dipendenti sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5-*undecies* del sopracitato decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che dispone: «sono destinatari degli interventi del Programma nazionale (…) relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale»;

Ritenuto di individuare i soggetti destinatari degli interventi del Programma nazionale in conformità a quanto definito nel sopra riportato all'art. 2, comma 5-*undecies* del decreto-legge n. 225/2010;

Visto inoltre l'art. 2, comma 5-*duodecies* del sopracitato decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che abroga gli articoli 2, 4, 5 e 19 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Visto l'art. 17 della legge n. 936 del 30 dicembre 1986 che istituisce presso il CNEL l'Archivio dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 relativo al riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2013 di adozione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992 con il quale si afferma che per realizzare le esigenze di trasparenza ed impar-

zialità cui è preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990 l'Amministrazione può procedere nella forma del decreto ministeriale senza che quest'ultimo rivesta natura regolamentare;
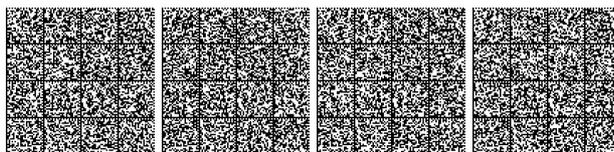
Considerata la necessità di individuare i soggetti destinatari degli interventi del Programma nazionale relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e di acquisire elementi per determinazione delle risorse da assegnare per la realizzazione delle suddette iniziative con riferimento a ciascuna categoria di soggetti

Invita

a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione delle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004 nell'ambito del programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015;

Art. 1.

Finalità

1. Il presente invito è rivolto ai soggetti di cui all'art. 2, comma 5-*undecies* del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2011, n. 10, quali destinatari degli interventi del Programma Nazionale Triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015 adottato con DM 31 gennaio 2013, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti interessati sono invitati ad esprimere una manifestazione di interesse secondo le modalità ed i termini indicati nel presente invito anche al fine di fornire gli elementi necessari per la determinazione delle risorse per la realizzazione delle iniziative di cui ai citati artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004 con riferimento a ciascuna delle categorie di soggetti di cui all'art. 2 del presente invito.

Art. 2.

Destinatari

1. Possono esprimere una manifestazione di interesse alla realizzazione del Programma Nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015, di cui al precedente articolo i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dei requisiti soggettivi necessari per rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:

a) le associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

b) le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;

c) le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;

d) le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;

e) gli enti bilaterali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca;

f) i consorzi di cui all'art. 2602 c.c. aventi attività esterna in conformità a quanto disposto all'art. 2612 c.c. il cui oggetto statutario sia conforme agli obiettivi del Programma nazionale;

g) altri soggetti: le associazioni e le organizzazioni sindacali che, pur non possedendo i requisiti sin qui descritti, abbiano uno scopo in linea con le finalità di cui ai citati artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004 e dimostrino di essere in possesso di competenze nel settore ittico idonee allo svolgimento delle iniziative ivi previste.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

1. La manifestazione di interesse, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 4, deve contenere i seguenti elementi:

a) per le associazioni nazionali di cooperative della pesca, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

gli estremi del riconoscimento da parte del Ministero delle attività produttive ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/2002;

il numero delle cooperative associate con le pertinenti revisioni effettuate nell'ultimo biennio;

il numero dei soci;

la diffusione e presenza territoriale attraverso l'indicazione delle sedi dislocate sul territorio;

il numero dei dipendenti delle cooperative associate;

l'eventuale adesione ad associazioni riconosciute a livello europeo;

le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;

b) per le associazioni di imprese di pesca, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

gli estremi dell'acquisizione della rappresentanza diretta nel CNEL;

il numero delle imprese associate;

il numero dei dipendenti delle imprese associate;

la diffusione e presenza territoriale attraverso l'indicazione delle sedi dislocate sul territorio;

la capacità di pesca espressa dalle imprese associate (numero complessivo di GT e *KW)*;

l'eventuale adesione ad associazioni riconosciute a livello europeo;

le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;
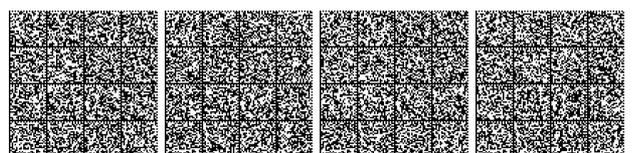
c) per le associazioni di imprese di acquacoltura, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

gli estremi del provvedimento con cui è stata conferita la personalità giuridica;

il numero delle imprese associate;

il numero dei dipendenti delle imprese associate;

la diffusione e presenza territoriale attraverso l'indicazione delle sedi dislocate sul territorio;

l'eventuale adesione ad associazioni riconosciute a livello europeo;

le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;

d) per le organizzazioni sindacali di settore, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

l'indicazione del contratto collettivo nazionale stipulato e degli estremi di deposito presso il CNEL;

il numero dei lavoratori iscritti;

sedi a livello nazionale, regionale, provinciale e di marineria;

l'eventuale adesione ad organizzazioni sindacali riconosciute a livello europeo;

le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;

e) per gli enti bilaterali previsti dal contratto collettivo, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

il contratto collettivo nazionale di lavoro che istituisce l'istante;

le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;

f) per i consorzi di cui all'art. 2602 c.c., il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

gli estremi dell'iscrizione nella C.C.I.A.A. e dell'atto costitutivo;

gli elementi identificativi dei consorziati;

l'ammontare del capitale;

l'oggetto sociale;

la durata del consorzio;

le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni.

Art. 4.

Modalità di presentazione

1. La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del presente invito in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16, - 00144 Roma - a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica certificata all'indirizzo: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it.

2. Alla domanda di partecipazione, da redigersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere allegata la seguente documentazione:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal legale rappresentante in cui si comunicano tutte le informazioni sulla natura e finalità dell'ente nonché gli elementi descritti all'art. 3;

atto costitutivo e statuto dell'Ente;

copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

3. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli anche a campione, ai sensi dell'art. 71 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Le manifestazioni di interesse inoltrate dai soggetti interessati non costituiscono, in ogni caso, un vincolo per l'Amministrazione nella realizzazione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 2013-2015.

Art. 5.

Valutazione

1. Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione provvede all'esame delle stesse al fine di individuare i soggetti attuatori, distinti secondo le categorie di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. All'esito del procedimento, l'elenco dei soggetti attuatori, distinti per categoria giuridica, è approvato con provvedimento del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, pubblicato sul sito internet di questo Ministero.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica, altresì, le modalità con cui, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i soggetti individuati sono invitati dall'Amministrazione a presentare un programma per dare esecuzione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004, gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie disponibili, i criteri di valutazione dei programmi proposti; le modalità di concessione dei finanziamenti.

4. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Unità dirigenziale non generale PEMAC IV della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 6.

Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che l'Amministrazione è tenuta a gestire i dati personali dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse di cui al presente invito.

2. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati può comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. La manifestazione di interesse di cui al presente decreto richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 7.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.

Roma, 10 giugno 2013

Il direttore generale ad interim*:* GATTO

13A05155

DECRETO 11 giugno 2013.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il proprio decreto 21 gennaio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 5 febbraio 2013, n. 30, di declaratoria, tra l'altro, del carattere di eccezionalità della siccità dal 1° giugno al 10 settembre 2012 nelle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, per effetto dei danni alle produzioni;

Vista la nota 22 aprile 2013 con la quale la regione Calabria chiede di inserire i comuni di Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Calanna, Careri, Condofuri, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Martone, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Platì, Reggio Calabria, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Jonio e Santo Stefano d'Aspromonte della provincia di Reggio Calabria tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 21 gennaio 2013, per i danni alle produzioni;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità della siccità dal 1° giugno al 10 settembre 2012, di cui al decreto 21 gennaio 2013 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Bagaladi, Bagnara Calabra, Benestare, Calanna, Careri, Condofuri, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Grotteria, Laganadi, Locri, Mammola, Martone, Melito Porto Salvo, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Platì, Reggio Calabria, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, Sant'Alessio d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Jonio e Santo Stefano d'Aspromonte della provincia di Reggio Calabria, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

13A05230
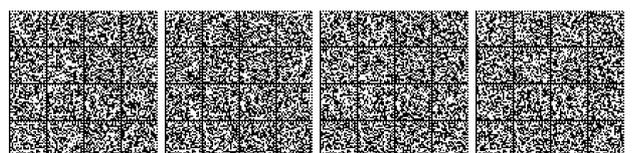
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 maggio 2013.

Sostituzione del commissario governativo per la «Fenisor Porfido - Società cooperativa», in Orta di Atella.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 1.2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 sexiesdecies c.c.

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il D.D. 18 ottobre 2012 n. 32/SGC/2012 con il quale la società cooperativa «Fenisor Porfido Società cooperativa» con sede in Carta di Atella (CE) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e l'avv. Alessandro Nardi ne è stato nominato commissario governativo;

Visti i verbali di revisione del 16 dicembre 2010 e di accertamento del 24 febbraio 2011, che si intendono qui richiamati, e dai quali sono emerse le irregolarità che hanno portato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale.

Tenuto conto che non sono pervenute notizie aggiornate circa la regolarizzazione dell'ente;

Vista la comunicazione datata 16 maggio 2013 con la quale il predetto professionista ha dichiarato la sua indisponibilità all'accettazione dell'incarico;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rossella Marino, nata a Caserta il 24 maggio 1982 domiciliata a Caserta, via Renato Iaselli n. 3, è nominata Commissario Governativo della società cooperativa «Fenisor Porfido Società Cooperativa» - con sede in Orta di Atella (CE) - C.F. 0243880613, già posta in gestione commissariale con precedente Decreto Direttoriale del 18 ottobre 2012 n. 32/SGC/2012, in sostituzione dell'avv. Alessandro Nardi, rinunciatario, per il periodo di gestione di cui al predetto D.D. 18 ottobre 2012 e precisamente fino al 18 ottobre 2013.

Art. 2.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione: lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate nel verbale di revisione del 16 dicembre 2010 e di accertamento del 24 febbraio 2011 cui si rinvia ed esattamente a: convocare l'assemblea per il ripianamento delle perdite al fine di scongiurare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa: portare a conoscenza dei soci i precedenti verbali di revisione: provvedere a regolarizzare i libri contabili e fiscali.

Art. 3.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente del decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05169

DECRETO 23 maggio 2013.

Revoca del commissario liquidatore della «Società cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana», in Mentana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Ministeriale 25 giugno 2003 del Ministero delle Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) con il quale la società cooperativa «Società Cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana» con sede in Mentana (RM) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 c.c. (oggi art. 2545 septiesdecies c.c.) e il dott. Antonino Scalia ne è stato nominato commissario liquidatore;

Rilevato che da un esame degli atti della procedura emergevano carenze nonché un elevato grado di approssimazione nell'elaborazione delle relazioni da parte del commissario liquidatore, tali da consigliare l'avvio del procedimento per la revoca dall'incarico del dott. Antonino Scalia;

Tenuto conto che la procedura è aperta da ben 10 anni e gli adempimenti procedurali risultano immotivatamente caratterizzati da eccessiva lentezza, né il commissario liquidatore dott. Antonino Scalia ha dimostrato di aver con efficacia posto in essere tutte le operazioni per la realizzazione dell'attivo procedurale;

Considerato che il commissario liquidatore, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 datata 3 dicembre 2012 prot. 247505 e dell'art. 37 L.F. effettuata in data 5 marzo 2013 prot. 37916 con la qua-

le l'Amministrazione ha comunicato la non accettabilità delle motivazioni esposte nelle controdeduzioni formulate dal commissario liquidatore in data 4 febbraio 2013;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore dall'incarico affidatogli con il citato D.M. 25 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonino Scalia è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Società Cooperativa Edil Popolare Tor Lupara di Mentana» con sede in Mentana (RM), C.F. 02376430589, già sciolta per atto d'ufficio con precedente D.M. 25 giugno 2003.

Art. 2.

Il prof. avv. Cesare San Mauro nato a Roma il 29 agosto 1956, con studio in Roma, Piazza G. Verdi n. 9 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in argomento, in sostituzione del dott. Antonino Scalia, revocato.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05170

DECRETO 23 maggio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Presente Società Cooperativa» in Santa Marina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Direttoriale 11 novembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale la società cooperativa "La Presente società cooperativa" con sede in Santa Marina (SA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il l'avv. Giovanni Leonasi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il Decreto Direttoriale 18 gennaio 2013 con il quale il dott. Michele Bianco è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Giovanni Leonasi, rinunciatario;

Vista la nota del 3 aprile 2013 con la quale il commissario liquidatore dott. Michele Bianco dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Sergio Perongini, nato a Padula (SA) il 22 marzo 1955, domiciliato in Salerno, Viale San Felice n. 6 - P.co Milara, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa "La Presente società cooperativa" con sede in Santa Marina (SA) Codice fiscale n. 02368310658, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con precedente Decreto direttoriale 11 novembre 2011, in sostituzione del dott. Michele Bianco, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 23 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05199

DECRETO 28 maggio 2013.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della « Per case economiche S. Croce», in Roma posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria e successivo accertamento del 26 ottobre 2010 redatto dagli ispettori incaricati dal Ministero dello sviluppo eco-

nomico, relative alla «Società cooperativa per case economiche in S. Croce» con sede in Roma , risultanze cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
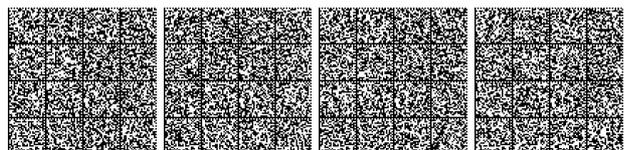
Tenuto conto che a seguito della citata ispezione straordinaria è stato dato avvio al procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale dell'Ente con nota del 5 ottobre 2011 - prot.0185753;

Considerato che, nello statuto è indicato come oggetto sociale «[...] costruzione di case economiche e popolari da assegnare in proprietà o attribuire in uso esclusivo ai soci [...]», essendo avvenuta l'assegnazione degli immobili ai soci la cooperativa sembrerebbe aver conseguito il suo scopo, sebbene non abbia ad oggi costituito i condomini e per tale motivo non apre la successiva fase di liquidazione delle aree commerciali;

Considerato che l'ente in argomento dispone di aree commerciali in una zona centrale di Roma (quartiere S. Giovanni),e, pur avendo assegnato gli alloggi ai soci, ad oggi non ha separato la gestione condominiale da quella societaria confondendo la c.d. «gestione condominiale» con i proventi di natura squisitamente commerciale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative sulla proposta di gestione commissariale formulata dagli ispettori negli accertamenti conclusi in data 26 ottobre 2010;

Vista la copiosa corrispondenza inoltrata dalla cooperativa, alla luce della quale l'Amministrazione a difesa degli interessi sociali ha ritenuto opportuno sospendere, con nota del 4 settembre 2012 - prot. 0184254, il procedimento amministrativo precedentemente avviato e richiedere ulteriori approfondimenti ispettivi finalizzati all'accertamento dei fatti comunicati dagli interessati;

Visti gli esiti degli ulteriori accertamenti ispettivi, conclusi in data 7 marzo 2013, che hanno confermato le irregolarità, già precedentemente rilevate, riproponendo l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Vista la ministeriale del 22 marzo 2013 - prot. 0048101 con la quale è stata data comunicazione della prosecuzione del procedimento amministrativo..» per l'adozione della gestione commissariale alla luce degli accertamenti ispettivi conclusi il 7 marzo 2013;

Considerato che la cooperativa, a seguito della anzi citata comunicazione ha prodotto ulteriore documentazione acquisita al procedimento e sottoposta ad un nuovo esame del Comitato centrale per le cooperative, più precisamente:

nota datata 22 marzo 2013 osservazioni e controdeduzioni alla proposta di gestione commissariale formulata dagli ispettori il 7 marzo 2013,

nota datata 27 marzo 2013 osservazioni alla comunicazione di prosecuzione del procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Richiamata la nota ministeriale 17 maggio 2013 - prot. n. 0082330 di replica alle controdeduzioni formulate dalla cooperativa avverso l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Tenuto conto che dall'esame degli accertamenti si rileva che sono state contestate, mediante regolare diffida, alla cooperativa le sottoelencate irregolarità:

l'attività indicata nello statuto non corrisponde all'attività effettivamente svolta dalla compagine sociale;

l'amministrazione degli immobili è indistinta: non vi è differenziazione tra la gestione delle porzioni di proprietà dei soci e dei non soci, ne consegue che non vi è garanzia sull'attribuzione del vantaggio mutualistico ai soli componenti la compagine sociale; non è stato costituito il condominio in ottemperanza al dettato dall'art. 1129 c.c;

Considerato che la cooperativa, ente mutualistico, nella realtà gestisce da anni il patrimonio e l'attività commerciale di affitto dei locali e dei magazzini non assegnati ai soci come una società lucrativa di servizi, senza rispetto della corretta attribuzione del vantaggio mutualistico ai soli soci aventi diritto;

Visto il parere favorevole espresso nuovamente dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 9 maggio 2013 in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Tenuto conto che la natura della gestione commissariale è tesa al risanamento della corretta gestione, mediante la revoca degli organi sociali e la nomina di un professionista esterno, di fiducia dell'Amministrazione, cui affidare il compito per un periodo determinato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va «Per case economiche S. Croce», con sede in Roma, costituita in data 11 dicembre 1903, codice fiscale 02930650581, e la cooperativa è posta in gestione commissariale ai sensi dell' art. 2545 sexiesdecies c.c. per dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'avv. Massimo Camaldo, nato a Castelluccio Inferiore (Pz) il 7 settembre 1959, c.f. CML MSM 59P07 C199B,con studio in via Velletri 21 - Roma, è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per il periodo indicato all'art. 1;

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di Amministrazione con il compito di provvedere alla regolarizzazione della gestione societaria;
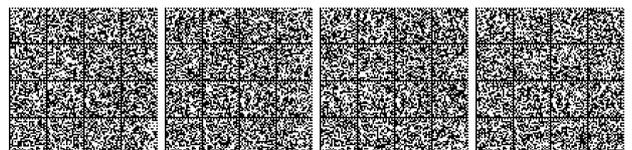
Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 maggio 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A05171

DECRETO 28 maggio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Taurasia - società cooperativa», in Moncalieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 20 dicembre 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 2 gennaio 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "Taurasia - società cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 14 novembre 2012, dalle quali si rileva Io stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 2 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 27 maggio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Taurasia - società cooperativa", con sede in Moncalieri (TO) (codice fiscale 08645220016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Pier Luigi Passoni, nato a Torino il 9 settembre 1965 e ivi domiciliato in via Arsenale, n. 35.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 maggio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo del Gabinetto
ZACCARDI

13A05200

DECRETO 5 giugno 2013.

Chiusura delle società del gruppo Flotta Lauro: Eraclide - società di navigazione S.p.a. ed Elios - società di navigazione S.p.a. in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002 n. 273;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visti i decreti del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 19.2.1982, 25.5.1982, 4.8.1982, 29.12.1982, 10.1.1983, 14.6.1983 e 4.7.1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.A. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Società di navigazione, Aretusa - Società di navigazione, Polinnia - società di navigazione, Nereide-società di navigazione, Elios - Società di navigazione, Megara -società di navigazione, Erice -società di navigazione, Egeria - società di navigazione, Alcione - società di navigazione, S.r.l. Lauro Lines, S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Angelina Lauro, la Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio), l'Impresa Individuale Achille Lauro, la S.r.l. SNEG, la S.p.A. CO.GRA.ME., la S.r.l. Marine Trading Services, la S.p.A. Lauro Transoceanica Line Services, la S.p.A. La Riviera;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art.1, commi 498 e 499, della legge 296/06, è stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Flotta Lauro ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria il prof. avv. Fabio Franchini;

Visto il provvedimento ministeriale in data 21 dicembre 2012 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la Cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di Sorveglianza delle procedure sotto precisate;

Vista l'istanza in data 16 aprile 2013 - pervenuta in data 26 aprile 2013 -, con la quale il commissario liquidatore chiede che venga disposta la chiusura delle procedure relative alle società del Gruppo Flotta Lauro in amministrazione straordinaria Eraclide - Società di navigazione S.p.A., Elios - Società di navigazione S.p.A., essendo stati compiuti tutti gli adempimenti necessari a tali chiusure;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria delle società sopra precisate, a norma dell'art. 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Flotta Lauro: Eraclide - Società di Navigazione S.p.A., Elios - Società di Navigazione S.p.A.,.

Art. 2.

Il Commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria precisate all'articolo uno inclusi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 5 giugno 2013

Il direttore generale
per la politica industriale
e la competitività del Ministero
dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale
del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
LA VIA

13A05158

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 maggio 2013.

Inserimento del medicinale «teriparatide» (Paratormone - *PTH)* nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave. (Determina n. 507).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23/12/1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 04/10/00, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *G.U.* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale teriparatide, già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una terapia efficace e ben tollerata in pazienti affetti da ipoparatiroidismo cronico grave;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione dell'11-12 e 13 marzo 2013 - Stralcio Verbale n. 9;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale teriparatide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale teriparatide è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale quale terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2013

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Denominazione: teriparatide (Paratormone-PTH))

Indicazione terapeutica: terapia sostitutiva ormonale per la cura dell'ipoparatiroidismo cronico grave.

Criteri di inclusione: Pazienti di età > 18 anni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1) Pazienti divenuti Ipoparatiroidei permanenti dopo tiroidectomia totale e che sviluppano durante l'utilizzo della terapia convenzionale con calcio e vitamina D la formazione di calcoli o la deposizione di calcio a livello del parenchima renale(nefrocalcinosi), 2) Pazienti che già in partenza presentano un difetto della funzionalità renale che potrebbe aggravarsi con l'uso del calcio e della vitamina D; 3) Pazienti non responder alla vit. D che dopo interventi di tiroidectomia totale complicatasi con ipoparatiroidismo grave hanno manifestato gravi episodi di ipocalcemia ed ipomagnesemia, risoltisi solo con la somministrazione di PTH; 4) Pazienti affetti da mutazioni attivanti del calcium-sensing receptor(CaR) che in quanto affetti da questa mutazione, non sono adeguatamente responsivi alla terapia con calcio e vitamina D; 5) Le forme congenite di insufficienza delle ghiandole paratiroidee come esemplificato dalla Sindrome di DiGeorge o le forme di Ipoparatiroidismo autoimmune nell'ambito delle sindromi polighiandolari autoimmuni, le condizioni di Ipoparatiroidismo da distruzione ghiandolare per invasione da parte di cellule tumorali o per accumuli intraghiandolari di ferro o rame (emocromatosi e M.di Wilson).

Criteri di esclusione: 1) Pazienti con età inferiore ai 18 anni; 2) Pazienti ben compensati dalla terapia con calcio e vitamina D, che non manifestano alterazioni della funzionalità renale e che non hanno mai presentato sviluppo di calcolosi renale o nefrocalcinosi; 3) Pazienti con insufficienza renale grave; cautela in pazienti con insufficienza renale di grado moderato; 4) Donne incinte o che allattano; 5) non avendo dati disponibili per i Pazienti con Insufficienza Epatica grave, se ne sconsiglia, in essi, l'utilizzo.
Il farmaco non e' stato studiato in pazienti con urolitiasi in fase attiva. Il medicinale deve essere usato con cautela nei pazienti con urolitiasi in fase attiva o recente perché può potenzialmente peggiorare questa condizione.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: La posologia utilizzabile inizialmente, e che ha dimostrato di ottenere i migliori risultati in termini di correzione dei parametri ionici(calcemia, fosforemia, magnesiemia, calciuria), a fronte di scarsi e ben tollerabili effetti collaterali, e' di 0.5-0.7 mcg\kg\die, in doppia somministrazione sottocutanea, collocandosi orientativamente tra i 20 e gli 80 mcg/die, da calibrare in base alla risposta del paziente in corso di follow-up.Tuttavia,considerando che attualmente il dispositivo di somministrazione del Teriparatide eroga una quantità fissa e non modificabile , di 20 mcg/pro-dose,in alcuni casi la dose iniziale da somministrare potrebbe essere aggiustata lievemente in eccesso o in difetto, rispetto alla dose calcolata, per ottenere la precisa erogazione prevista (tra una e quattro dosi).
Il periodo massimo di utilizzo non deve superare i 24 mesi nell'arco della vita del paziente.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

GRIGLIA PER IL MONITORAGGIO DELLA TERAPIA:

	BASALE	15 GG	30 GG	60 GG	90 GG	120 GG	6 MESI	1 ANNO	18 MESI	24 MESI
1)CALCEMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2)FOSFOREMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3)MAGNESIEMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4)FOSFATASI ALCALINA (ISOENZIMA OSSEO)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5)CALCIURIAeFOSFATURIA (URINE 24 H)	X		X	X	X	X	X	X	X	X
6)AST	X		X	X		X	X	X	X	X
7)ALT	X		X	X		X	X	X	X	X
8)CREATININEMIA	X		X	X		X	X	X	X	X
9)AZOTEMIA	X		X	X		X	X	X	X	X
10)SODIEMIA	X			X			X	X	X	X
11)POTASSIEMIA	X			X			X	X	X	X
12)EMOCROMO	X			X		X		X	X	X
13)ELETTROFORESI S.P.	X			X		X		X	X	X
14)URICEMIA	X			X				X	X	X
15)COLESTEROLEMIA	X				X			X	X	X
16)VIT D3(25OH)	X						X	X		X
17)BMD	X							X		X
18)TEST DI GRAVIDANZA	X									

13A05201
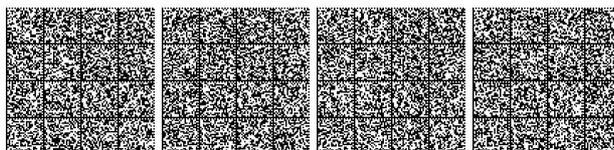
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 20 maggio 2013.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, nel servizio di rimorchio portuale. (Delibera n. 13/161).

IL PRESIDENTE

Premesso:

1. Che, in data 14 marzo 2012, l'Assorimorchiatori trasmetteva alla commissione una nota alla quale allegava l'«accordo sulle procedure di proclamazione, raffreddamento e effettuazione degli scioperi nel settore del rimorchio portuale», sottoscritto, in data 22 febbraio 2012, da Assorimorchiatori, Federimorchiatori e dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, ed una tabella con l'indicazione, per ciascun porto, del numero dei mezzi di rimorchio in concessione, del numero dei mezzi contemporaneamente operativi nell'arco delle 24 ore e del numero ridotto dei rimorchiatori in servizio, in caso di sciopero.

2. Che, con la nota sopra menzionata, l'associazione precisava che il suddetto accordo era carente della disciplina delle prestazioni indispensabili, materia rispetto alla quale le parti non avevano trovato un punto di convergenza; conseguentemente, la scrivente richiedeva alla commissione una regolamentazione provvisoria limitatamente ai servizi minimi e, contestualmente, la valutazione dell'accordo allegato; quindi, formulava le proprie osservazioni, in merito ai criteri da seguire nella definizione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, sottolineando, in particolare:

a) la distinzione tra la nozione di sicurezza, diretta a prevenire i sinistri nella navigazione e nell'approdo nei porti - e la nozione di emergenza, legata alle operazioni da effettuare dopo il sinistro o nell'immediatezza dell'evento;

b) la necessità di garantire il servizio nei confronti di tutte le navi in arrivo e in partenza dai porti, senza distinzione tra le diverse tipologie di naviglio, dal momento che le generali esigenze di sicurezza, che ispirano la normativa vigente nel settore, non consentono di operare una selezione tra le navi da assistere;

c) la previsione di un numero di rimorchiatori non superiore al 50% di quelli normalmente utilizzati in ciascun porto, al fine di garantire l'esercizio del diritto di sciopero, ma tale da non escludere, in ogni caso, una operatività generalizzata del servizio, seppur ridotta nella disponibilità del numero dei mezzi e dilatata nei tempi di intervento;

d) la possibilità, per alcuni porti, di integrare il servizio con un rimorchiatore armato solo a disposizione dell'autorità marittima, pronto ad intervenire esclusivamente per svolgere i servizi eventualmente comandati da quest'ultima a rinforzo delle altre unità, o per rispondere ad eventuali esigenze di obbligatorietà imposte dall'autorità medesima;

e) la necessità di individuare, porto per porto, le prestazioni indispensabili da garantire durante lo sciopero, determinando il numero e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio, anche con l'ausilio delle competenti autorità marittime.

3. Che, a seguito della richiesta di regolamentazione provvisoria formulata da Assorimorchiatori, il commissario delegato per il settore avviava una prima tornata di audizioni interlocutorie, al fine di ricostruire la posizione di ciascuna delle parti sulla questione delle prestazioni indispensabili, di verificare la possibilità di una composizione degli interessi contrapposti prospettati e di acquisire i necessari elementi informativi, in merito al funzionamento ed all'organizzazione del servizio di rimorchio portuale, nel tentativo di favorire il più possibile una soluzione negoziale.

4. Che, in data 21 maggio 2012, si svolgeva, presso la sede della commissione, l'audizione con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e Uiltrasporti, nel corso della quale i rappresentanti sindacali individuavano nelle prestazioni indispensabili i punti di conflitto. In particolare, secondo i sindacati, i criteri necessari ad individuare i servizi minimi da garantire devono fare riferimento alla tipologia di merci trasportate, in relazione alla loro pericolosità (ad esempio, prodotti petroliferi, prodotti chimici, gas, passeggeri, animali vivi, merci deperibili) ed alle richieste di intervento formulate dalla capitaneria di porto, per ragioni di sicurezza. Diversamente, le associazioni di categoria Federimorchiatori e Assorimorchiatori propongono, rispettivamente, il criterio delle fasce orarie di garanzia, durante le quali opererebbero tutti i rimorchiatori normalmente in servizio, e il criterio numerico, da calcolare percentualmente sul totale dei rimorchiatori presenti in ciascun porto. Secondo il parere delle organizzazioni sindacali, le proposte delle associazioni datoriali, in materia di servizi minimi - ove accolte -, abbinate alla regola del preavviso, renderebbero lo sciopero del tutto inefficace, dal momento che lo stesso non produrrebbe alcun danno economico alla controparte datoriale.

5. Che, nel corso dell'audizione, tenutasi nella giornata del 22 maggio 2012, l'associazione Assorimorchiatori, attraverso i propri rappresentanti, illustrava la propria posizione, evidenziando, innanzitutto, che, dopo un lungo contenzioso, le sentenze della corte di cassazione dell'8 agosto 2011 hanno confermato la natura di servizio pubblico essenziale del servizio di rimorchio portuale, in quanto diretto a garantire un diritto di rilievo costituzionale, quale quello alla sicurezza della navigazione e dell'approdo; conseguentemente, ai fini della individuazione delle prestazioni indispensabili, la nozione di sicurezza, cui il servizio di rimorchio è strumentale, impedisce di fare una selezione, esclusivamente in base alla pericolosità delle merci trasportate, dal momento che i fattori che possono rendere necessaria l'attivazione del servizio sono molteplici (le avversità meteo-marine, la situazione dei fondali, ecc.). Alla luce di questi fattori, secondo l'associazione datoriale, il presidio di sicurezza può essere ridotto, ma non può essere interrotto, giacché il servizio di rimorchio è meno utilizzato, rispetto al passato, dato che le avanzate tecnologie nautiche permettono anche a navi di grandi dimensioni una maggiore manovrabilità,

consentendo alle stesse di limitare il ricorso all'ausilio del rimorchiatore solo per prevenire situazioni di pericolo. Da qui, la necessità di prevedere un certo numero di rimorchiatori da mantenere costantemente in servizio, anche in relazioni alle peculiarità dei singoli porti.

6. Che i rappresentanti dell'associazione Federimorchiatori, ascoltati dal commissario delegato, in data 22 maggio 2012, evidenziando la rilevanza delle sentenze chiarificatrici della corte di cassazione, in materia di servizio di rimorchio portuale, sottolineavano la necessità di prevedere, in caso di sciopero, la garanzia totale del servizio in determinate fasce orarie, poiché, in alcuni porti aventi particolari specificità, e avuto riguardo alle caratteristiche tecniche delle moderne navi, la riduzione del numero dei mezzi, durante uno sciopero, equivale a non garantire alcuna prestazione. Il servizio di emergenza (in caso di avaria o incendio) è sempre stato assicurato in caso di sciopero; le sentenze della corte di cassazione rendono necessario, secondo l'associazione di categoria, un «quid pluris» rispetto a quanto avveniva in passato, anche per evitare il blocco totale del porto; inoltre, il sistema delle fasce orarie assolverebbe anche una funzione perequativa tra i diversi porti e le varie navi-clienti.

7. Che, al fine di effettuare approfondimenti tecnici sul servizio di rimorchio portuale e di acquisire ulteriori elementi informativi, il commissario delegato convocava, in separate audizioni, i rappresentanti di Assoporti, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che evidenziavano, ciascuna autorità in relazione allo specifico ambito di propria competenza, i seguenti aspetti:

a) la normativa vigente, in materia di servizi tecnico-nautici, attribuisce i compiti relativi alla sicurezza alle singole autorità locali, senza definire aprioristicamente i criteri di riferimento, dipendendo i piani di intervento da una molteplicità di variabili (caratteristiche orografiche e morfologiche del porto, specificità dei fondali, condizioni meteo-marine, caratteristiche delle navi da rimorchiare, tipologia di traffico o carico; ampiezza del porto, numero di rimorchiatori presenti nel porto, ecc.) e non trascurando che il servizio di rimorchio si inserisce nell'ambito di un sistema integrato (si pensi al rifornimento di prodotti energetici);

b) sotto il profilo metodologico, non è ipotizzabile una regolamentazione unitaria nazionale delle prestazioni indispensabili da garantire, in quanto le specificità sono notevoli e vanno gestite localmente;

c) la nozione di sicurezza va distinta da quella di emergenza; le funzioni di sicurezza mirano a prevenire situazioni di pericolo e, quindi, di emergenza, rispetto alla quale la prima è funzionale; le esigenze di emergenza sono soddisfatte dal rimorchiatore di guardia, pronto e armato 24 ore su 24, mai distolto dalla prontezza operativa; di norma, il servizio di rimorchio è facoltativo; tuttavia, essendo i servizi tecnico-nautici servizi ausiliari dell'autorità marittima, quest'ultima può disporre, con propria determinazione, valutate le esigenze di sicurezza di ciascun porto, l'obbligatorietà del servizio medesimo.

8. Che, nel corso di una seconda tornata di audizioni, tenutesi nelle giornate del 22 e 23 ottobre 2012, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, convocate separatamente, insistevano nel mantenere le rispettive differenti posizioni, in tema di prestazioni indispensabili, e chiedevano, comunque, la valutazione dell'accordo già sottoscritto, relativamente agli altri istituti previsti dalla legge n. 146 del 1990; in occasione dei suddetti incontri, il commissario delegato offriva la disponibilità di un tavolo tecnico, da istituire presso la commissione, al fine di favorire il superamento delle divergenze manifestate in materia di servizi minimi, e, quindi, la sottoscrizione di un accordo esauriente, in luogo della regolamentazione provvisoria; nel contempo, il commissario avvertiva le parti che, essendo l'accordo del 22 febbraio 2012 privo della disciplina di un istituto fondamentale (le prestazioni indispensabili), tra quelli previsti dalla legge in materia di esercizio del diritto di sciopero, lo stesso rischiava di essere valutato non idoneo; in ogni caso, la richiesta di valutazione avrebbe dovuto essere oggetto di una formale istanza, sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti che avevano sottoscritto l'accordo da valutare.

9. Che, in data 30 ottobre 2012, le parti, con nota congiunta, trasmettevano l'accordo, sottoscritto in data 22 febbraio 2012, in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio di rimorchio portuale, chiedendone la valutazione, ai sensi della legge n. 146 del 1990.

10. Che nessuna adesione veniva, invece, formulata, rispetto alla proposta, avanzata dal commissario delegato, di istituire un tavolo tecnico presso la commissione, per favorire, con la mediazione di quest'ultima, la soluzione negoziale, sul punto oggetto del dissenso, in materia di prestazioni indispensabili.

11. Che, dando seguito alla richiesta di valutazione dell'accordo, formulata dalle parti con la suddetta nota, la commissione, nella seduta del 5 novembre 2012, deliberava di invitare le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, ad esprimere, in merito all'accordo, il parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

12. Che, delle diciassette associazioni interpellate, la sola Adiconsum rispondeva, con nota del 21 novembre 2012, esprimendo parere positivo.

13. Che, nelle more, la Confederazione italiana armatori (Confitarma) chiedeva un'audizione, al fine di formulare le proprie osservazioni, in merito alla questione delle prestazioni indispensabili del servizio di rimorchio portuale.

14. Che, nell'audizione del 26 novembre 2012, e nella successiva nota, prodotta il 5 dicembre 2012, la suddetta Confederazione sottolineava la necessità di distinguere tra la nozione di emergenza, laddove l'intervento mira a rimuovere possibili rischi per l'area portuale, e la nozione di sicurezza, laddove le prestazioni rese alle navi mirano a prevenire concretamente il verificarsi di eventi pericolosi; pertanto, in caso di sciopero, non può essere garantito soltanto un presidio di emergenza, ma deve essere assicurata un'operatività che, sebbene ridotta, deve essere comunque in grado di garantire alle navi la sicurezza della manovra, nella delicata fase di entrata e uscita dal porto; con la conseguenza che, ai fini delle prestazioni indispensabili, non può essere effettuata aprioristicamente una distinzione, in base alla tipologia del naviglio, e che, in ogni caso, la capitaneria di porto è competente a stabilire, a livello locale, l'organizzazione minima del servizio, durante lo sciopero.
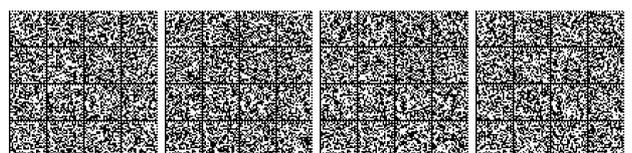
15. Che, all'esito negativo dell'indagine conoscitiva, svolta dal commissario delegato, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per un accordo tra le parti, in materia di prestazioni indispensabili, la commissione, nella seduta del 4 febbraio 2013, con la delibera n. 13/38, riteneva di non poter procedere alla valutazione di idoneità dell'accordo, sottoscritto in data 22 febbraio 2012 da Assorimorchiatori, Federimorchiatori e dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, e, contestualmente, disponeva l'apertura della procedura, ex art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, formulando una proposta di regolamentazione provvisoria.

16. Che, in data 26 febbraio 2013, Assoporti formulava le proprie osservazioni in merito alla delibera n. 13/38 della commissione, comunicando di non ritenere condivisibile l'attribuzione, in via esclusiva, ai comandanti delle singole capitanerie di porto del potere di determinare il numero di rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero; secondo l'Assoporti, infatti, tale previsione sarebbe in contrasto con il tenore letterale e lo spirito della norma contenuta nell'art. 14, comma 1-*ter*, della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, secondo la quale l'organizzazione dei servizi tecniconautici è prevista d'intesa tra l'autorità portuale e l'autorità marittima.

17. Che, in data 28 febbraio 2013, l'associazione Assorimorchiatori formulava le proprie osservazioni in merito alla predetta delibera; in particolare, l'associazione chiedeva di inquadrare l'elencazione delle prestazioni indispensabili, di cui all'art. 10, comma 2, della proposta, come un «criterio guida comune per individuare a livello locale le priorità dei servizi da assicurare tramite il numero minimo di rimorchiatori necessariamente operativi»; ciò al fine di offrire il servizio di rimorchio, per ragioni di sicurezza della navigazione, a tutte le tipologie di navi; l'associazione chiedeva, altresì, di inserire nella proposta di regolamentazione provvisoria la disciplina dell'astensione collettiva dal lavoro straordinario contenuta nell'accordo del 22 febbraio 2012; ed, infine, di riformulare, sotto il profilo meramente formale, il punto 5, ultima parte, della premessa della delibera n. 13/38 che riassume la posizione espressa dall'azienda in sede di audizione, come riportato al punto 5 della premessa della presente delibera; ciò in quanto la formulazione letterale, di cui al punto 5 della delibera n. 13/38, dianzi richiamato, rischia di essere fuorviante rispetto al concetto che l'associazione intendeva esprimere.

18. Che, in pari data, pervenivano alla commissione le osservazioni dell'associazione Federimorchiatori che segnalava, in merito alla delibera n. 13/38, i seguenti punti critici:

a) l'art. 2, comma 1, della proposta limiterebbe eccessivamente le iniziative organizzative delle aziende medesime, laddove prevede il divieto di azioni unilaterali durante le procedure di raffreddamento e, in particolare, impone alle aziende di sospendere l'applicazione di eventuali atti unilaterali che hanno dato luogo alla vertenza;

b) la proposta non disciplina la fattispecie dell'astensione dal lavoro straordinario e da altre attività contrattualmente dovute;

c) sarebbe utile puntualizzare il concetto di «obbligatorietà delle movimentazioni di navi cisterne ai terminal petroliferi», di cui all'art. 10, comma 2, della proposta, al fine di evitare il rischio di elusione dell'obbligo della prestazione di rimorchio lasciando i terminal vuoti, «con enorme danno per il terminalista petrolifero, anziché per l'azienda»;

d) nell'individuazione delle prestazioni indispensabili, di cui all'art. 10, commi 2 e 3, sarebbe opportuno coinvolgere anche le autorità portuali, ove istituite, ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

19. Che, in merito alla proposta di regolamentazione provvisoria formulata dalla commissione, non perveniva alcuna osservazione da parte delle organizzazioni sindacali di categoria.

20. Che, con nota del 12 marzo 2013, la Direzione generale per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esprimeva parere favorevole, in merito alla proposta di regolamentazione provvisoria, formulata con la delibera n. 13/38, esprimendo il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dalla commissione.

21. Che, al fine di effettuare una verifica in merito alla disponibilità delle parti a raggiungere un accordo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la commissione fissava apposite audizioni per le giornate del 9 e del 15 aprile 2013.

22. Che, nel corso dell'audizione del 9 aprile 2013, con l'associazione Assorimorchiatori, il commissario delegato chiedeva, preliminarmente, se fossero state raggiunte intese con le organizzazioni sindacali, al fine di recepire la proposta della commissione in un accordo; sul punto, l'associazione rispondeva negativamente e, in merito alla delibera, ribadiva quanto espresso con la nota del 28 febbraio 2013; il commissario delegato, con riferimento alle specifiche richieste formulate dall'associazione datoriale, comunicava di accogliere il rilievo relativo alla regolamentazione dell'astensione dal lavoro straordinario ed alla riformulazione di cui al punto 5, ultima parte, della premessa, nel senso più idoneo a riassumere la posizione dell'azienda. Per quanto attiene al punto relativo alle prestazioni indispensabili, il commissario puntualizzava che l'elencazione, di cui all'art. 10 della proposta, non esclude a priori alcune tipologie di navi, ma tiene conto di un indice di essenzialità basato sulla nozione di sicurezza. Pertanto, sostituire l'elencazione delle operazioni previste come indispensabili con un semplice criterio guida rischia di lasciare eccessivo spazio alla valutazione discrezionale delle Capitanerie di Porto, le quali, comunque, in quanto titolari, in via esclusiva, della competenza in materia di sicurezza, sono investite della responsabilità di individuare, in via residuale, ai sensi del comma 3, ogni altra prestazione, insuscettibile di predeterminazione aprioristica, ove intervengano, caso per caso e porto per porto, condizioni di pericolosità che rendano indifferibili le operazioni non elencate al comma 2. In proposito, il commissario chiariva che la commissione non tutela legittimi interessi di mercato, ma svolge un compito di contemperamento di diritti costituzionalmente garantiti, quali, in particolare, il diritto alla sicurezza e il diritto di sciopero. La proposta è frutto di solide valutazioni tecniche effettuate dopo una lunga serie di audizioni interlocutorie con le parti sociali e con gli organismi istituzionalmente preposti al settore tecnico-nautico. Pertanto, l'impianto costruito non può essere scardinato, se non a seguito di adeguate e motiva-

te argomentazioni, da formulare prima dell'adozione, da parte della commissione, della delibera di regolamentazione provvisoria.

23. Che, nel corso dell'audizione del 9 aprile 2013, con l'associazione Federimorchiatori, il commissario delegato chiedeva, preliminarmente, se fossero state raggiunte intese con le organizzazioni sindacali, al fine di recepire la proposta della commissione in un accordo; sul punto, l'associazione rispondeva negativamente e, in merito alla delibera, si riportava alle osservazioni già formulate con la nota del 28 febbraio 2013, chiedendo l'accoglimento delle istanze ivi espresse; il commissario delegato, con riferimento alle specifiche richieste formulate dall'associazione datoriale, comunicava di accogliere il rilievo relativo alla regolamentazione dell'astensione dal lavoro straordinario; mentre, rispetto al comma 1 dell'art. 2 della proposta, affermava l'importanza del divieto di azioni unilaterali, per entrambe le parti, durante le procedure di raffreddamento e di conciliazione, in quanto principio di civiltà giuridica, riservandosi, tuttavia, di semplificarne la formulazione; in relazione al punto relativo alle prestazioni indispensabili, il commissario puntualizzava che, con l'approvazione della regolamentazione provvisoria, queste ultime diventano obbligatorie e la relativa norma immediatamente vincolante per le parti. Infine, per quanto attiene alla richiesta di coinvolgere le autorità portuali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario chiariva che legge n. 84 del 1994 attribuisce all'autorità marittima una competenza esclusiva sulla materia della sicurezza del porto, con la conseguenza che ogni valutazione che attenga all'adempimento di obblighi di servizio pubblico, connessi all'esecuzione della prestazione dei servizi commerciali tecnico nautici, basata su standard il più possibile obiettivi ed esclusivamente legati alla sicurezza del porto, spetta a tale autorità decentrata in ogni porto, che non è mossa da una prospettiva esclusivamente o prevalentemente commerciale. Peraltro, la previsione di poteri concorrenti renderebbe estremamente difficoltosa l'individuazione delle responsabilità con il rischio di creare confusione in una materia molto delicata, quale quella della sicurezza. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, invece, coinvolto nel procedimento in quanto la Direzione generale per i porti è, a livello centrale, titolare delle funzioni di regolamentazione del servizio e, quindi, sarà chiamata a formalizzare nell'apposito regolamento di rimorchio portuale, redatto ai sensi dell'art. 102 del Codice della navigazione, l'individuazione delle prestazioni indispensabili previste nella regolamentazione provvisoria della commissione, fermo restando che, in ogni caso, la decisione, in materia di sicurezza, spetta all'autorità marittima.

24. Che, nel corso dell'audizione del 15 aprile 2013, con le organizzazioni sindacali, il commissario delegato chiedeva, preliminarmente, se fossero state raggiunte intese con le associazioni datoriali, al fine di recepire la proposta della commissione in un accordo; sul punto, i rappresentanti sindacali rispondevano negativamente e, in merito alla delibera, chiedevano:

1) di inserire nella regolamentazione provvisoria la disciplina dell'astensione dal lavoro straordinario, recependo la relativa norma contenuta nell'accordo 22 febbraio 2012;

2) di subordinare sempre la individuazione delle prestazioni indispensabili alla valutazione discrezionale dell'autorità marittima, modificando, in tal senso, la formulazione letterale dell'art. 10, comma 2, della proposta, che, allo stato, appare suscettibile di interpretazioni non univoche;

3) di inserire, nel successivo comma 4, la locuzione «sentite le parti»;

4) di prevedere l'obbligo di corrispondere il 100% della retribuzione ai lavoratori comandati per la garanzia delle prestazioni indispensabili; con riferimento a tale ultimo punto, il commissario delegato precisava che la materia rientra nella esclusiva disponibilità contrattuale delle parti ed è estranea alla delibera *de qua*; comunicava, altresì, di accogliere il rilievo relativo alla regolamentazione dell'astensione dal lavoro straordinario e si riservava di formulare, in maniera più puntuale, la norma relativa alle prestazioni indispensabili, al fine di evitare dubbi e ambiguità interpretative.

Considerato:

1. Che l'art. 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che «ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione …».

2. Che l'art. 1, comma 2, lettera *a)*, della predetta legge, nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente funzionali alla «tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'«ambiente» ed al «patrimonio storico-artistico».

3. Che l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della predetta legge richiama espressamente, per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione, il servizio di trasporto marittimo.

4. Che, per orientamento consolidato della dottrina e della giurisprudenza, l'elencazione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1 e nell'anzidetto frammento del comma 2, lettera *a)*, dell'art. 1, è tassativa; mentre meramente esemplificativo e non esaustivo è l'elenco dei servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, dell'art. 1, finalizzati al godimento dei diritti della persona ricompresi nella «fattispecie chiusa».

5. Che, ai fini dell'applicabilità della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non rileva la natura giuridica dell'azienda erogatrice del servizio, bensì l'incidenza del servizio sui diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma 1 dell'art. 1.

6. Che l'art. 14, comma 1-*bis*, della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, come modificata dall'art. 1 della legge n. 186, del 30 giugno 2000, nel disporre il riordino della legislazione in materia portuale, qualifica espressamente «i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio» come «di interesse generale», in quanto destinati a «garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo».

7. Che la corte di cassazione, con le sentenze n. 17082 e n. 17083, dell'8 agosto 2011, richiamandosi alla valutazione operata direttamente dal legislatore nella normativa di settore (art. 14, comma 1-*bis*, della legge n. 84, del
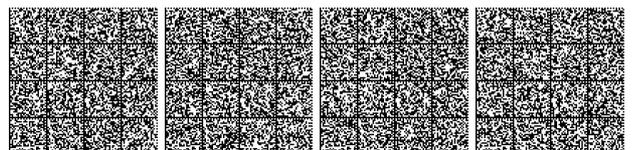
28 gennaio 1994), ha deciso della applicabilità della legge n. 146 del 1990 anche al servizio di rimorchio nautico che, sebbene non espressamente citato nell'elenco (non tassativo) contenuto nell'art. 1, comma 2, della legge medesima, costituisce un servizio pubblico essenziale, non frazionabile, ai fini della esenzione dell'obbligo di preavviso, mediante la limitazione dello sciopero alle operazioni commerciali e l'esclusione dall'astensione di alcune prestazioni considerate unilateralmente indispensabili dai sindacati che proclamano lo sciopero.

8. Che le sentenze sopra menzionate, definendo il lungo contenzioso, avente ad oggetto la qualificazione giuridica del servizio di rimorchio portuale, hanno confermato la correttezza dell'interpretazione proposta dalla commissione, in materia, secondo la quale una lettura coerente della legge di regolazione dello sciopero non può prescindere dall'accertamento della essenzialità del servizio complessivamente inteso, anche quando il servizio si caratterizza per essere un «servizio misto», come nel caso del rimorchio portuale.

9. Che, pertanto, non sussistono dubbi in ordine alla qualificazione del servizio di rimorchio portuale, come servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia per la destinazione del servizio ad essere fruito dal pubblico, con conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza, sia in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i diritti costituzionalmente garantiti alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo art. 1; e, inoltre, che il carattere commerciale o lo scopo mercantile di un'operazione di rimorchio non è dirimente, considerato che la finalizzazione al profitto dell'attività non modifica la natura del servizio, escludendolo dall'area dei servizi pubblici essenziali.

10. Che, infatti, la destinazione del servizio all'utente «nave», in occasione del suo arrivo o della sua partenza dal porto, è finalizzata non solo ad assicurarne il transito, la manovra e la sosta in condizioni di sicurezza, e, quindi, la sicurezza della navigazione nei porti e nelle zone adiacenti, ma anche a garantire la sicurezza delle infrastrutture portuali, delle persone e, non da ultimo, dell'ambiente.

11. Che l'accordo sottoscritto dalle parti, in data 22 febbraio 2012, all'esito del procedimento giurisdizionale, nell'intento di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, pur contenendo una regolamentazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è totalmente carente sotto il profilo della individuazione delle prestazioni indispensabili.

12. Che, sulla regolamentazione della materia delle prestazioni indispensabili, le parti, nel corso delle audizioni, hanno apertamente manifestato il contrasto esistente tra le rispettive posizioni e la difficoltà al raggiungimento di un'intesa condivisa.

13. Che l'invito rivolto alle parti a compiere un ulteriore sforzo per pervenire ad un accordo e la contestuale proposta, formulata dal commissario delegato, a seguito delle criticità rilevate, di istituire presso la commissione un tavolo tecnico, al fine di appianare le divergenze, sono stati disattesi dalle parti.

14. Che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, dispone che «le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate nel comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché della salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano nei contratti collettivi e negli accordi … le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

15. Che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la commissione «valuta … l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati».

16. Che, alla luce delle disposizioni sopra enunciate, la determinazione delle prestazioni indispensabili costituisce un contenuto necessario degli accordi, poiché la legge affida alle discipline di settore, in via prioritaria, l'individuazione delle prestazioni che, nel rispetto dei criteri generali e limiti legali, devono tener conto della peculiarità di ciascun servizio essenziale, al fine di assicurare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto.

17. Che, pertanto, il giudizio valutativo espresso dalla commissione deve avere ad oggetto, innanzitutto, la materia delle prestazioni indispensabili, quale principale strumento per garantire il contemperamento degli interessi dei lavoratori e dei cittadini-utenti, la cui previsione e adeguatezza è imprescindibile, ai fini della valutazione di idoneità dell'accordo.

18. Che, pertanto, fermo restando l'auspicio (alla realizzazione del quale sono essenzialmente volte le iniziative di consultazione e di verifica che la commissione ha avviato nel settore del rimorchio portuale) che anche l'aspetto in questione trovi regolamentazione attraverso lo strumento prioritario dell'accordo fra le parti, appare indifferibile una compiuta regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori addetti al servizio di rimorchio portuale, che assicuri un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero e i diritti degli utenti ed una efficace protezione di entrambe le posizioni giuridiche.

19. Che, in mancanza di accordo tra le parti, o qualora non giudichi idonee le misure individuate dalle parti nell'accordo, la commissione sottopone a quest'ultime una «proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili», ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

20. Che, quanto alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, alla proclamazione ed al preavviso, alla durata, agli intervalli e ai periodi di franchigia, è opportuno riproporre, nella sostanza, i contenuti della regolamentazione concordata dalle parti, in data 22 febbraio 2012, essendo quest'ultima sufficientemente articolata, in relazione agli istituti trattati.

21. Che, per quanto attiene alle prestazioni indispensabili, gli approfondimenti tecnici, effettuati nel corso dell'attività istruttoria condotta dal commissario delegato, in merito al servizio di rimorchio portuale ed ai profili
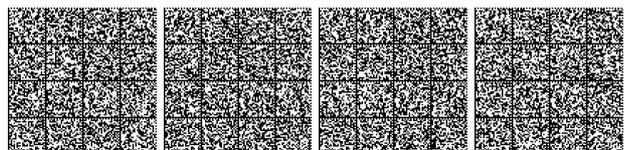
relativi alla sicurezza, hanno evidenziato la inadeguatezza di una ipotesi di regolamentazione nazionale unitaria, dovendosi definire la nozione di «messa in sicurezza» con riferimento alla singole realtà portuali.

22. Che, infatti, la normativa vigente nel settore dei servizi tecnico-nautici attribuisce i compiti in materia di sicurezza alle singole autorità locali, senza definirne aprioristicamente i criteri, dovendosi diversificare i piani di security, in relazione a specificità che vanno gestite localmente con riferimento ad una pluralità di variabili, quali le caratteristiche morfologiche e strutturali del porto, le conformazioni dei bacini portuali e dei fondali, la tipologia di traffico o carico, le caratteristiche delle navi da rimorchiare, il numero di rimorchiatori presenti nel porti, le condizioni meteo-marine e ogni altro evento imprevedibile che determini una situazione di rischio per la sicurezza delle persone, della navigazione, per quella portuale e per la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema marino.

23. Che, con particolare riferimento alle competenze in materia di sicurezza, gli articoli 17 e 18 del Codice della navigazione individuano nell'autorità marittima l'organo dell'amministrazione avente tutte le competenze generali e residuali, nella materia della navigazione, compreso il potere di «regolare e vigilare secondo le disposizioni del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi e gli ormeggi delle navi» (articoli 62 e 63 del codice della navigazione), nonché di intervenire in casi di emergenza, con conseguente utilizzo dei prestatori di servizi, quali ausiliari dell'autorità marittima e un generale potere di provvedere per tutto quanto concerne «la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze» (art. 81 del Codice della navigazione), compreso l'impiego di navi per il soccorso (art. 70 del Codice della navigazione).

24. Che, in relazione ai medesimi profili, i commi 1 e 1-*bis* dell'art. 14 della legge n. 84, del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni, attribuiscono all'autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali e, con specifico riferimento ai servizi tecnico-nautici, riconoscono alla medesima autorità il potere di imporre il servizio agli utenti portuali per esigenze della navigazione e del porto, rendendone obbligatorio l'impiego; con la conseguenza che i prestatori dei servizi medesimi assumono le caratteristiche di ausiliari dell'autorità pubblica e di polizia del porto, con l'assunzione, da parte degli stessi, di vincoli e obblighi nell'interesse generale.

25. Che, alla luce di quanto rappresentato, in sede di proposta di regolamentazione provvisoria, con riferimento alla materia delle prestazioni indispensabili, avuto riguardo al diretto o potenziale coinvolgimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali quelli alla vita, alla salute ed all'integrità fisica, alla libertà ed alla sicurezza, all'ambiente, si ravvisa l'opportunità di dettare due livelli di garanzia:

a) norme generali di tutela, attraverso una elencazione delle operazioni che i prestatori dei servizi tecnico-nautici devono assicurare, in caso di sciopero, sulla base di generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza;

b) un livello di dettaglio, eventuale e non suscettibile di una specifica determinazione aprioristica, rimesso alla valutazione discrezionale dei comandanti delle singole capitanerie di porto, in relazione alle esigenze di sicurezza dettate da particolari condizioni di rischio e/o di pericolosità, variabili in funzione delle specifiche realtà locali; i comandanti delle capitanerie di porto dovranno provvedere, altresì, alla individuazione del numero dei rimorchiatori che devono essere operativi in caso di sciopero, con riferimento a ciascun porto; ciò in ragione dell'esclusività della competenza e della responsabilità decisionale attribuita all'autorità marittima, in materia di sicurezza, dalla normativa di settore.

26. Che tale articolato sistema di garanzia appare il più idoneo ad assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero ed i diritti degli utenti, potendo incidere i soggetti sindacali che proclamano lo sciopero ed i lavoratori che esercitano il relativo diritto sulla tempistica dell'operatività portuale, senza che vengano compromesse, tuttavia, le fondamentali esigenze di sicurezza.

27. Che, nel corso delle audizioni fissate con le associazioni datoriali Assorimorchiatori e Federimorchiatori e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e Uiltrasporti in data 9 e 15 aprile 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si è verificato che non sussiste, allo stato attuale, alcuna possibilità che le parti addivengano alla conclusione di un accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da erogare in caso di sciopero.

28. Che, dall'attenta analisi delle osservazioni formulate dalle parti interessate, in merito alla delibera n. 13/38, è stato possibile trarre indicazioni utili, tali da consentire una parziale revisione della proposta, formulata nella seduta del 4 febbraio 2013, con riguardo:

alla disciplina dell'astensione dal lavoro straordinario, recependo la relativa norma contenuta nell'accordo 22 febbraio 2012, entro i limiti previsti dalle delibere di indirizzo della commissione in materia;

al divieto di azioni unilaterali, per entrambe le parti, durante le procedure di raffreddamento e di conciliazione, eliminando ulteriori specificazioni;

ad una formulazione letterale più rigorosa dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della proposta, in materia di prestazioni indispensabili, al fine di fugare i dubbi interpretativi, emersi nel corso delle audizioni con le parti, e di chiarire, in maniera inequivocabile, il carattere di immediata precettività della norma contenuta nel comma 2 dell'art. 10 e la conseguente obbligatorietà delle prestazioni indispensabili ivi individuate, indipendentemente dalla valutazione dell'autorità marittima.

Formula

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la seguente regolamentazione provvisoria: regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel servizio di rimorchio portuale.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente regolamentazione si applica alle astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di riven-

dicazioni di categoria, dei lavoratori addetti al servizio di rimorchio portuale, di cui all'art. 101 del Codice della navigazione, rientrante tra i «servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo», ai sensi dell'art. 14, comma 1-*bis*, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, come modificato dall'art. 1 della legge n. 186, del 30 giugno 2000, in quanto volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, alla tutela dell'ambiente (e dell'ecosistema marino), di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lettera *a)*, primo inciso, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.
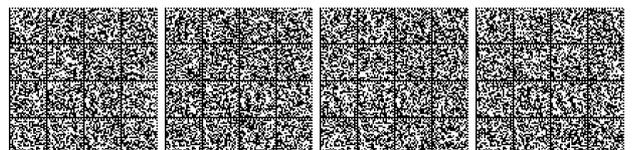
Art. 2.

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. Divieto di azioni unilaterali: durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali.

2. Ambito di applicazione: in ogni caso, l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, la partecipazione alle stesse e la sottoscrizione dei relativi verbali non producono alcun effetto, ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure medesime.

3. Vertenze a carattere aziendale o locale: il soggetto collettivo che promuove uno stato di agitazione, prima della proclamazione di sciopero, deve avanzare richiesta di incontro all'azienda, specificando, per iscritto, l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione devono corrispondere a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

Entro cinque giorni dalla richiesta, l'azienda procede alla formale convocazione. L'incontro di apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni.

Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dalla data di apertura del confronto. Decorso inutilmente tale termine, le procedure si intendono esaurite con esito negativo.

Se l'azienda non convoca il soggetto collettivo richiedente, decorsi i cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, la fase si intende esaurita.

Il tentativo deve, in ogni caso, esaurirsi entro i dieci giorni lavorativi successivi alla richiesta.

Del tentativo di conciliazione viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla commissione di garanzia.

In caso di esito positivo della procedura, il verbale deve contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione. In caso di esito negativo, nel verbale devono esser indicate le ragioni del mancato accordo.

4. Vertenze a carattere nazionale o relative al rinnovo del CCNL: con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversia nazionale, la comunicazione dello stato di agitazione deve essere indirizzata, a cura del soggetto collettivo che lo promuove, all'associazione nazionale datoriale del settore interessata che provvederà alla convocazione, nei termini previsti nel comma 3.

5. Sanzionabilità del comportamento delle parti: l'omessa convocazione da parte dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro, da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte da parte della commissione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *h)*, *i)*, *m)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazione.

6. Efficacia: nell'ambito della stessa vertenza sindacale, sia nazionale che aziendale/locale, ai fini della proclamazione di un'azione di sciopero, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di novanta giorni dalla conclusione delle procedure medesime.

Art. 3.

Preavviso

1. Ai fini della comunicazione all'utenza e della predisposizione delle misure necessarie all'erogazione delle prestazioni indispensabili, la proclamazione di sciopero deve essere comunicata per iscritto, se l'astensione ha rilievo locale o aziendale, alle aziende interessate, al prefetto, all'autorità marittima, all'autorità portuale (se presente), territorialmente competenti, alla commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un preavviso minimo di dieci giorni.

Se lo sciopero ha rilievo nazionale, la relativa comunicazione deve essere data, nei termini e secondo le modalità sopra indicate, alle associazioni nazionali datoriali del settore, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alla commissione di garanzia ed all'Osservatorio sui conflitti sindacali, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nei casi di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 4.

Requisiti dell'atto di proclamazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, ogni atto di proclamazione deve avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Il soggetto collettivo che proclama un'astensione dal lavoro, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto. L'atto di proclamazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora di inizio e termine, della durata, delle modalità di attuazione e delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. Nell'atto di proclamazione deve, inoltre, essere indicata la data di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Art. 5.

Durata

1. La prima azione di sciopero non può avere una durata superiore a dodici ore.

2. Le astensioni successive alla prima, relative alla stessa vertenza, non possono superare la durata di ventiquattro ore.
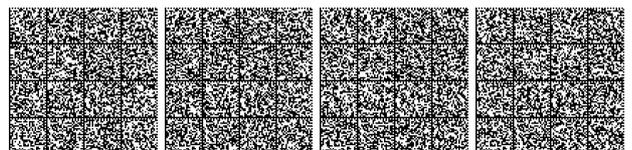
3. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo di durata continuativa.

4. Le astensioni dal lavoro consistenti nel diniego dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario sono equiparate allo sciopero e soggiacciono alle ordinarie regole in materia di procedure di raffreddamento e di preavviso, mentre la durata massima è di diciotto giorni consecutivi.

La proclamazione, con un unico atto, di un'astensione dal lavoro straordinario o supplementare e di un'astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario; l'eventuale astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro è calcolata come giornata di astensione dal lavoro straordinario, ai fini del computo dei 18 giorni di durata massima di quest'ultima.

Art. 6.

Intervallo tra azioni di sciopero

1. In ogni singolo porto, a prescindere dalla materia oggetto della controversia, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, da parte dello stesso soggetto sindacale, deve intercorrere un intervallo di almeno un giorno.

2. Tra due azioni di sciopero proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno dieci giorni.

3. Tra due periodi di astensione dal lavoro straordinario e supplementare, o tra uno sciopero ordinario (non ricadente nei diciotto giorni di astensione dallo straordinario) ed un'astensione dal lavoro straordinario, da chiunque proclamati, devono intercorrere almeno dieci giorni.

Art. 7.

Revoca e sospensione

1. Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, la revoca spontanea dello sciopero deve essere comunicata agli stessi soggetti destinatari dell'atto di proclamazione almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'astensione dal lavoro.

La revoca sarà considerata operata su richiesta della commissione di garanzia, ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, solo se comunicata entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento della commissione medesima.

Al riguardo, le aziende procedono alle comunicazioni all'utenza, previste dall'art. 2, comma 6, della legge citata, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero.

Art. 8.

Franchigie ed esclusioni

1. È esclusa l'effettuazione di scioperi nei seguenti periodi di più intenso traffico interno e internazionale:

dal 21 dicembre al 7 gennaio;

dal 5 agosto al 25 agosto;

nelle tre giornate che precedono e che seguono la Pasqua;

nelle tre giornate che precedono e che seguono le giornate di consultazione elettorale nazionale, europea, regionale e amministrativa generale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio;

nella giornata precedente e in quella seguente le giornate di consultazione elettorale amministrativa, limitatamente al porto interessato alla consultazione, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.

2. Le strutture regionali e territoriali competenti eviteranno di proclamare scioperi in concomitanza con manifestazioni che riguardano direttamente i porti, o le relative città, interessati dall'azione di protesta.

Art. 9.

Avvenimenti eccezionali

1. In caso di avvenimenti eccezionali, di particolare gravità, o di calamità naturali, gli scioperi, di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi, senza dare applicazione ai provvedimenti previsti per le revoche tardive.

Art. 10.

Individuazione delle prestazioni indispensabili

1. In via prioritaria vanno rispettati inderogabilmente tutti i provvedimenti adottati dall'autorità marittima, con riferimento all'ambito portuale di propria pertinenza, sul presupposto della competenza e della conseguente responsabilità decisionale, ad essa attribuita dal legislatore in materia di sicurezza e di polizia marittima (articoli 62, 63, 70, 81 del Codice della navigazione, art. 14 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, e successive modificazioni), nonché quelli adottati dalla autorità medesima, ai sensi della normativa vigente, per garantire l'ordine e la sicurezza della navigazione e del porto e/o per far fronte a situazioni di emergenza, cui i prestatori dei servizi tecnico-nautici sono tenuti, in qualità di ausiliari dell'autorità pubblica.

Tali situazioni di emergenza riguardano i casi di incendi in porto o in rada, avaria, assistenza e soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo negli spazi portuali e nelle aree marittime adiacenti, recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione, recupero di navi che hanno perso l'ormeggio e ogni altra ipotesi valutata rilevante, ai fini della sicurezza, dall'autorità marittima.

2. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono garantire, durante lo sciopero,
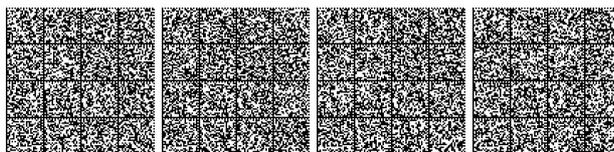
le seguenti operazioni, in relazione a generali e predeterminati indici di rischio per la sicurezza:

a) movimentazioni nei porti, rade, terminali petroliferi delle navi, in arrivo o in partenza, aventi a bordo le seguenti merci pericolose: prodotti petroliferi, prodotti chimici, esplosivi, gas;

b) movimentazioni di navi da/per l'ormeggio/rada, in presenza di condizioni meteo marine particolarmente avverse, o di qualsiasi evento straordinario che riguarda le navi e gli impianti ad esse collegati;

c) movimentazioni di navi passeggeri e servizi strumentali ai trasporti da e per le isole;

d) operatività per tutta la durata giornaliera prevista dal Regolamento di servizio del cosiddetto «rimorchiatore di guardia», il quale, quando non impegnato in operazioni di emergenza, soccorso o salvataggio, può essere adibito all'espletamento delle altre prestazioni indispensabili di cui al presente comma.

3. I soggetti sindacali che proclamano lo sciopero, i lavoratori che esercitano il relativo diritto, le imprese che erogano il servizio devono assicurare, altresì, durante lo sciopero, ogni altra operazione, non ricompresa nell'elenco di cui al comma 2 e riguardante anche navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2, valutata indifferibile dall'autorità marittima competente e disposta da quest'ultima, con proprio provvedimento, con riferimento a ciascun porto, per ragioni di sicurezza, non predeterminabili, dettate da particolari condizioni di pericolosità, avuto riguardo alla tipologia di merci movimentate, alla tipologia di traffico, alla stazza e caratteristica della nave, alle caratteristiche orografiche e morfologiche del territorio, alla conformazione dei bacini portuali e dei fondali, alle infrastrutture portuali, nonché ad eventuali, ulteriori variabili legate ad ogni singola realtà portuale. Per navi diverse da quelle individuate nel predetto comma 2 si intendono, salvo eventuali ulteriori determinazioni dell'autorità marittima, navi che trasportano animali vivi, merci deperibili, beni di prima necessità, tra cui l'approvvigionamento energetico, navi militari nazionali ed estere, navi portacontainer che trasportano merci promiscue.

Devono essere, inoltre, assicurate tutte le prestazioni, richieste dall'autorità marittima, finalizzate a rimuovere rischi, in materia di sicurezza, derivanti da situazioni di congestionamento degli specchi acquei portuali, indipendentemente dal carico e dalla tipologia delle navi.

4. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui ai commi 1, 2 e 3, in funzione delle caratteristiche tecnico-nautiche di ciascun porto, il numero minimo dei rimorchiatori, che devono essere operativi in caso di sciopero, è stabilito, con ordinanza, dai Comandanti delle singole Capitanerie di porto, quali autorità «terze» rispetto alla materia della navigazione.

Art. 11.

Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili

Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili, previste dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro e previsto da tabella d'armamento, riferito al numero minimo di rimorchiatori, di cui al comma 4 dell'art. 10, salve le eventuali sostituzioni per i casi di forza maggiore.

INVITA

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, a dare formale comunicazione del presente provvedimento a tutte le Capitanerie di porto e a disporre i provvedimenti conseguenti all'adozione della regolamentazione provvisoria.

DISPONE

la notifica della presente delibera alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti, alle associazioni datoriali Assorimorchiatori e Federimorchiatori.

DISPONE ALTRESÌ

la notifica della presente delibera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti - Divisione 3, e Direzione generale per il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ad Assoporti, la trasmissione alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *n)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Roma, 20 maggio 2013

Il Presidente: ALESSE

13A05084

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 20 maggio 2013.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico integrato, per quanto di competenza, nell'adunanza del 18 febbraio 2013, circa la proposta di modifica agli articoli 27 (Consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo) e 62 (Scuole dirette a fini speciali);

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 27 febbraio 2013;

Vista la nota rettorale del 6 marzo 2013, prot. n. 2669, con la quale è stata inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.), per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra citata proposta;

Considerato che tale nota è pervenuta al M.I.U.R. in data 14 marzo 2013;

Considerato che non sono pervenuti rilievi da parte del M.I.U.R. circa la proposta di modifica in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Nel titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'art. 27 (Consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo) assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 27 *(Consigli di corso di laurea)*. — 1. Nelle facoltà che comprendono più corsi di laurea anche distinti per sede possono essere istituiti Consigli di corso di laurea, con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà.

2. I consigli di corso di laurea esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attività didattica previste dallo statuto, dal regolamento didattico di Ateneo o delegate dal consiglio di facoltà.

3. I consigli di corso di laurea sono composti dai professori di prima e seconda fascia dell'Università Cattolica affidatari di insegnamenti afferenti ai corsi interessati. Fanno inoltre parte dei consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari dell'Università Cattolica e i rappresentanti dei professori a contratto ai sensi dell'art. 44, secondo comma, affidatari di insegnamenti afferenti ai corsi interessati, nonché i rappresentanti degli studenti. Può essere invitato a partecipare alle riunioni dei predetti consigli, in relazione alle materie all'ordine del giorno, un responsabile tecnico-amministrativo appartenente ai servizi accademico-didattici.

4. I consigli di corso di laurea eleggono i rispettivi presidenti fra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. I presidenti dei consigli sono nominati dal rettore, durano in carica 4 anni accademici e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. I presidenti convocano e presiedono i consigli, sovrintendono alle attività didattiche dei rispettivi corsi e curano l'esecuzione delle delibere dei consigli stessi.».

Art. 2.

Nel titolo VII «Norme comuni, finali e transitorie», del citato statuto, l'art. 62 (Scuole dirette a fini speciali) viene abrogato.

Milano, 20 maggio 2013

Il rettore: ANELLI

13A05231

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip Gola»

Estratto determinazione V&A 863 del 3 giugno 2013

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500, 00040 - Santa Palomba - Pomezia (Roma) codice fiscale 00407560580.

Medicinale: ACTIGRIP GOLA.

Variazione A.I.C.:

B.II.b.5.b modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti;

B.II.b.5.c modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione;

B.II.b.3.b modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito Modifiche importanti nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva, suscettibili di avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l'efficacia del medicinale;

B.II.b.4 modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito: altra variazione;

B.II.b.5 modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito: altra variazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Sono autorizzate le modifiche di seguito riportate:

variazione B.II.b.3 *b)* - Tipo II - modifica del processo di produzione con effetto significativo sulla qualità del prodotto finito

PRESENT MANUFACTURING PROCESS DA	PROPOSED MANUFACTURING PROCESS A
Section II.B.2	**Module 3.2.P.3.3**
The method of manufacture of Actigrip Gola involves a series of mixing, solubilisation and dissolution steps.	The method of manufacture of Actigrip Gola involves a series of mixing, solubilisation and dissolution steps.
Two manufacturing processes are employed: - continuous process (principal process) - batch process (secondary process) Both processes utilise the same method of preparing the concentrate. The processes differ in the means by which the final dilution is performed.	Two manufacturing processes are employed: - continuous process (principal process) - batch process (alternative process)
Manufacture of the concentrate The flavours and the active are dissolved in ethanol. Polysorbate 60, previously molten, is added and dissolved in the alcholic phase. Some of the purified water is added. The water-soluble ingredients are dissolved in the mixture and the remaining part of water is added to form the concentrate.	
Continuous process The manufacture is divided into 2 steps. - manufacture of a concentrate (x10). The concentrate contains all the ingredients except the	Continuous process The manufacture is divided into 2 steps. - manufacture of a concentrate. The concentrate contains all the ingredients except the total quantity of

total quantity of water. - dilution of the concentrate with purified water. Via a volumetric pump the concentrate and the purified water are simultaneously injected into a static mixer. From the concentrate, several batches of final product are produced and one batch of finished product is defined by one day's production.	water. - dilution of the concentrate with purified water. Concentrate and the purified water are simultaneously injected via a volumetric pump into a static mixer. **One batch of concentrate corresponds to one batch of bulk finished product.**
Batch process The concentrate is dispersed in half the quantity of water. The remaining quantity of water is added and stirred until homogeneous.	Batch process **All the ingredients** are dispersed in about half the quantity of water. The remaining quantity of water is added and stirred until homogeneous
Continuous process	Continuous process
The mouthwash is prepared by initially forming the concentrate, which is then diluted in a ratio of concentrate: purified water, 1:9 (volume/volume).	The mouthwash is prepared to be initially forming the concentrate, which is then diluted. **The manufacturing process is described below, for 10,000 litres of concentrate which will provide 67,390 litres of finished product**.
Equipment - 10,000 litre manufacturing tank equipped with a propeller - 2,200 litre intermediate manufacturing tank - two 2000 litre buffer tanks - static mixer - in line spectrophotometer - dosing pump - ~~3~~ filter cartridges (0.2 µm)	Equipment - manufacturing tank equipped with a propeller - intermediate manufacturing tank - **storage** tank - static mixer - in line spectrophotometer or flow meter - dosing pump - filter cartridges (**0.45 and** 0.22 µm)
Example for a 10,000 litre concentrate corresponding to 100,000 litre of finished product	
Step 1 Weigh into a 10,000 litre stainless steel manufacturing tank, equipped with a propeller stirrer: purified water 3,440.567 kg ethanol (96%) 3,597.000 kg	Step 1 Incorporate purified water in the manufacturing tank.

	Step 2 **Incorporate and dissolve EDTA-Ca** **IPC1 : Control of dissolution**
Step 2 Incorporate in the intermediate tank: ethanol (96%) 369.667 kg levomenthol 18.600 kg peppermint oil 64.000 kg anise oil 39.250 kg methyl salicylate 18.600 kg eucalyptus oil 1.100 kg clove oil 8.450 kg	Step 3 Incorporate in the intermediate tank: ethanol 96% levomenthol eucalyptus oil **IPC2: Control of dissolution**

polysorbate 60 (molten) 700.000 kg hexetidine 100.000 kg Rinse hexetidine container with ethanol (96%) 33.333 kg. ethanol (96%) for rinsing 333.333 kg After stirring: visual control	Step 4 Incorporate and mix in the intermediate tank: **ethanol 96%** polysorbate 60 (molten) hexetidine Rinse container with ethanol 96% IPC3: Control of dissolution Step 5 Rinse the intermediate tank with ethanol 96%
Step 3 Whilst stirring add: saccharin sodium 22.000 kg citric acid monohydrate 41.800 kg azorubine 2.300 kg Stir for 30 min.	Step 6 Incorporate in the manufacturing tank: saccharin sodium citric acid monohydrate Step 7 Incorporate in the manufacturing tank: azorubin 85%
	Step 8 **Incorporate and mix in the intermediate tank:** **purified water** **sodium hydroxide**
	Step 9 **Transfer the solution of sodium hydroxide prepared in step 8, into the manufacturing tank, qs pH 5.5 ± 0.2.**
Step 4 Rinse the intermediate tank with purified water 500.000 kg Transfer into the 10,000 litre manufacturing tank and stir for 30 minutes. IPC1: Analytical control of the concentrate (including pH measurement).	Step 10 Rinse the intermediate tank with purified water. Step 11 Mix the solution. IPC4: pH measurement
	Step 12 **Filter the solution using 0.45 µm membrane cartridges.** **Store the solution before dilution and filling in bottles.**
Step 5 Continuous dilution in a ratio of concentrate: purified water 1:9 v/v with a volumetric dosing pump and a static mixer. Purified water 89,810.000 kg. IPC2: Continuous control of dilution	Step 13 Dilute the concentrate with purified water, with a volumetric dosing pump and static mixer. IPC5: continuous control of dilution
Step 6 Buffer storage	
Step 7	Filter the solution using 0.22 µm membrane cartridges.

In line filtration with 0.2 µm membrane cartridges. IPC3: Control of filters	
Step 8 Packaging. IPC4: Analytical control IPC5: Filling volume IPC6: Packaging compliance	Step 14 Filling and Packaging **IPC6: Density** IPC7: Average fill volume IPC8: Packaging compliance
Section II.D.1	Module 3.2.P.3.4
Specifications of the concentrate	Specifications of the concentrate
Description: A clear, red liquid	Description: A clear, red liquid **with a mint odour**
Weight per ml at 20°C: 0.910 to 0.948 g/ml	Weight per ml at 20°C: **0.955 to 0.975 g/ml**
pH at 20°C (1/10 dilution): 4.7 – 5.1	pH at 20°C (after dilution): **5.5 ± 0.2**
Ethanol content: 49.0 to 54.2 % (v/v)	Ethanol content: **33.0 to 36.5** % (v/v)
Control methods	Analytical methods
pH at 20°C … Dilute 5.0 ml of concentrate in 50 ml of water (R) …	pH at 20°C … Dilute **7.5** ml of concentrate in 50 ml of water (R) …
Azorubin identification by TLC ….. Test Solution (extraction of the azorubin from concentrate) Dilute 5.0 ml of concentrate with water and complete to 50.0 ml with the same solvent. …..	Azorubin identification by TLC ….. Test Solution (extraction of the azorubin from concentrate) Dilute 7.5 ml of concentrate with water and complete to 50.0 ml with the same solvent. …..
Identification and assay of ethanol by GC … Test Solution Weigh accurately 5 ml of concentrate in a 50 ml volumetric flask and make up to volume with demineralised water. Introduce 10.0 ml of this solution into a 50 ml volumetric flask and make up to volume with solution B. ….	Identification and assay of ethanol by GC … Test Solution Weigh accurately **7.5** ml of concentrate in a 50 ml volumetric flask and make up to volume with demineralised water. Introduce 10.0 ml of this solution into a 50 ml volumetric flask and make up to volume with solution B. ….
pH at 20°C (1/10 dilution): 4.7 – 5.1	pH at 20°C (after dilution): **5.5 ± 0.2**
Ethanol content: 49.0 to 54.2 % (v/v)	Ethanol content: **33.0 to 36.5** % (v/v)
Control methods	Analytical methods
pH at 20°C … Dilute 5.0 ml of concentrate in 50 ml of water (R) …	pH at 20°C … Dilute **7.5** ml of concentrate in 50 ml of water (R) …
Azorubin identification by TLC ….. Test Solution (extraction of the azorubin from concentrate) Dilute 5.0 ml of concentrate with water and complete to 50.0 ml with the same solvent. …..	Azorubin identification by TLC ….. Test Solution (extraction of the azorubin from concentrate) Dilute 7.5 ml of concentrate with water and complete to 50.0 ml with the same solvent. …..
Identification and assay of ethanol by GC …	Identification and assay of ethanol by GC …

Test Solution Weigh accurately 5 ml of concentrate in a 50 ml volumetric flask and make up to volume with demineralised water. Introduce 10.0 ml of this solution into a 50 ml volumetric flask and make up to volume with solution B. ….	Test Solution Weigh accurately **7.5** ml of concentrate in a 50 ml volumetric flask and make up to volume with demineralised water. Introduce 10.0 ml of this solution into a 50 ml volumetric flask and make up to volume with solution B. ….
Identification and assay of hexetidine by HPLC … Sample solution Into a 50 ml volumetric flask weigh accurately 5 ml of concentrate and complete to volume with water R. Dilute 10.0 ml of the s to 50.0 ml with ethanol R.	Identification and assay of hexetidine by HPLC … Sample solution Into a 50.0 ml volumetric flask weigh accurately **7.5** ml of concentrate and complete to volume with water. Into a 50.0 ml volumetric flask introduce 10.0 ml of this solution. Complete to volume with ethanol **and mix with a magnetic stirrer to homogenize the solution.** **Sample solutions must be prepared and directly placed in vials in the autosampler (to protect against light and temperature variation).** **Sample solutions are stable for 20 hours in the autosampler at 25°C.**
Section II.B.2	Module 3.2.P.3.3
Batch process	Batch process
The concentrate is dispersed in half the quantity of water. The remaining quantity of water is added and stirred until homogeneous.	**All the ingredients** are dispersed in half the quantity of water. The remaining quantity of water is added and stirred until homogeneous.
Equipment - 1,000 litre manufacturing tank equipped with a propeller - 10,000 litre manufacturing tank equipped with a propeller - centrifugal pump - filter cartridges (0.22 µm)	Equipment - intermediate manufacturing tank - manufacturing tank equipped with a propeller - centrifugal pump - filter cartridges (0.22 µm)
Example for a 1,000 litre concentrate	
	Step 1 Incorporate purified water in the main tank
	Step 2 **In an intermediate tank, incorporate purified water.** **Incorporate and dissolve EDTA-Ca.** **Transfer into the main tank.** **IPC1: Control of dissolution**
Step 1 The raw materials are weighed into a 1,000 litre stainless steel manufacturing tank, equipped with a propeller stirrer: ethanol (96%) 430.333 kg Whilst stirring add: levomenthol 1.860 kg peppermint oil 6.400 kg anise oil 3.925 kg	Step 3 The raw materials are weighed into the intermediate tank, equipped with a propeller stirrer: ethanol 96% Whilst stirring, add: levomenthol

methyl salicylate 1.860 kg eucalyptus oil 0.110 kg clove oil 0.845 kg hexetidine 10.000 kg Rinse hexetidine container with ethanol (96 %) 2.500 kg Add polysorbate 60 (molten) 70.000 kg After stirring: visual control. No droplet detected	eucalyptus oil hexetidine Rinse hexetidine container with ethanol 96% polysorbate 60 (molten) purified water saccharin sodium citric acid monohydrate
	Step 4 **In a drum, incorporate and mix:** **purified water** azorubin **purified water** **Transfer to the intermediate tank**
Step 2 Whilst stirring add: purified water 394.057 kg saccharin sodium 2.200 kg citric acid monohydrate 4.180 kg azorubine 0.230 kg Stir for 30 min.	Step 5 Stir **until complete dissolution and transfer to the manufacturing tank.** **IPC2: Control of dissolution**
	Step 6 **Incorporate and mix in the intermediate tank:** **Purified water** **Sodium hydroxide** Step 7 **Transfer the solution of sodium hydroxide prepared in step 6, into the manufacturing tank, qs pH 5.5 ± 0.2.**
Step 3 Storage of the concentrate	
Step 4 In a 10,000 litre tank add purified water 4,490.500 kg Add the concentrate stored in step 3.	
Add the remaining water rinsing the pipes at the same time: purified water 4,490.500 kg	Step 8 Rinse the intermediary tank with purified water and transfer to the manufacturing tank. Step 9 **Mix.** Step 10 **Complete to final volume, with purified water**. Step 11

<table>
<tr><td>IPC1: pH may be adjusted at this stage</td><td>Mix.
IPC3: pH measurement</td></tr>
<tr><td>Step 5
In line filtration with 0.2 µm membrane cartridges.
IPC2: Control of filters</td><td>Step 12
Filter the solution using 0.22 µm membrane cartridges.</td></tr>
<tr><td>Step 6
Packaging.
IPC3: Analytical control
IPC4: Filling volume
IPC5: Packaging compliance</td><td>Step 13
Fill and Pack.
IPC4: Density
IPC5: Average fill volume
IPC6: Packaging compliance</td></tr>
</table>

variazione B.II.b.4 *z)* - Tipo IB unforeseen - modifica della dimensione e della formulazione del lotto*

<table>
<tr><th colspan="3">MANUFACTURING FORMULA PRESENT
DA</th><th colspan="2">MANUFACTURING FORMULA PROPOSED
A</th></tr>
<tr><td colspan="3">Section II.B.1</td><td colspan="2">Module 3.2.P.3.2</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manufacturing formula</td><td colspan="2">Batch formula</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">The typical batch sizes for Actigrip Gola are:
67,390 litres for the continuous process
10,000 litres for the batch process</td></tr>
<tr><td colspan="3">Manufacturing formula for continuous process</td><td colspan="2">Manufacturing formula for continuous process</td></tr>
<tr><td colspan="3">Typical batch size: 100,000 litre or 60,000 litre.
Each 10,000 litre of concentrate provides 100,000 litre of finished product, after dilution.
Each 6,000 litre of concentrate provides 60,000 litre of finished product, after dilution.</td><td colspan="2">The typical batch size for the concentrate is 10,000 litres which, after dilution, provides 67,390 litres of finished product.
The ratio of dilution is 1 litre of concentrate for 6.739 litres of diluted finished product.</td></tr>
<tr><td>Ingredient</td><td>10,000 l of concentrate</td><td>6,000 l of concentrate</td><td>Ingredient</td><td>10,000 l of concentrate</td></tr>
<tr><td>Hexetidine</td><td>100.000 kg</td><td>60.000 kg</td><td>Hexetidine</td><td>67.39 kg</td></tr>
<tr><td>Polysorbate 60</td><td>700.000 kg</td><td>420.000 kg</td><td>Polysorbate 60</td><td>471.73 kg</td></tr>
<tr><td>Citric Acid Monohydrate (1)</td><td>41.800 kg</td><td>25.080 kg</td><td>Citric Acid Monohydrate</td><td>28.17 kg</td></tr>
<tr><td>Saccharin Sodium</td><td>22.000 kg</td><td>13.200 kg</td><td>Saccharin Sodium</td><td>14.83 kg</td></tr>
<tr><td>Azorubin (85%) (E122) (2)</td><td>2.300 kg</td><td>1.380 kg</td><td>Azorubin (85%) (E122) (1)</td><td>1.55 kg</td></tr>
<tr><td><s>Methylsalicylate</s></td><td>18.600 kg</td><td>11.160 kg</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td>Levomenthol</td><td>18.600 kg</td><td>11.160 kg</td><td>Levomenthol</td><td>47.17 kg</td></tr>
<tr><td><s>Peppermint Oil</s></td><td>64.000 kg</td><td>38.400 kg</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td><s>Anise Oil</s></td><td>39.250 kg</td><td>23.550 kg</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td>Eucalyptus Oil</td><td>1.100 kg</td><td>0.660 kg</td><td>Eucalyptus Oil</td><td>0.741 kg</td></tr>
<tr><td><s>Clove Oil</s></td><td>8.450 kg</td><td>5.070 kg</td><td>---</td><td>---</td></tr>
<tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>Sodium Calcium</td><td>67.39 kg</td></tr>
</table>

			Edetate	
Ethanol 96%	4,333.333 kg	2,600.000 kg	**Ethanol 96%**	2920.01 kg
---	---	---	Sodium Hydroxide	qs pH 5.5 ± 0.2
Purified Water	**3,940.567 kg**	**2,364.340 kg**	**Purified Water**	qs 10,000 l
1) Batch quantity may be adjusted ± 10% to obtain a pH within 4.7 - 5.1 **(2) Batch quantity adjusted according to the titre (theoretical titre 85%)**			(1) **Batch quantity adjusted according to the potency (theoretical potency 85%)**	
Manufacturing Formula for 100,000 litre of finished product from 10,000 litre of Concentrate: **Actigrip Gola concentrate 10,000 l: 9,290.000 kg** **Purified water q.s. 100,000 l: 89,810.000 kg**				
Manufacturing Formula for 60,000 litre of finished product from 6,000 litre of Concentrate: **Actigrip Gola concentrate 6,000 l: 5,574.000 kg** **Purified water q.s. 60,000 l: 53,886.000 kg**				
Manufacturing formula for batch process			**Manufacturing formula for batch process**	
Typical batch size: 10,000 litre ~~or 6,000 litre~~. **Each 1,000 litre of concentrate provides 10,000 litre of finished product, after dilution.** **Each 600 litre of concentrate provides 6,000 litre of finished product, after dilution.**			**The typical batch size is 10,000 litres.**	
Ingredient	**1,000 l of concentrate**	**600 l of concentrate**	**Ingredient**	Batch size 10,000 l
Hexetidine	10.000 kg	6.000 kg	**Hexetidine**	10.00 kg
Polysorbate 60	70.000 kg	42.000 kg	**Polysorbate 60**	70.00 kg
Citric Acid Monohydrate (1)	4.180 kg	2.508 kg	**Citric Acid Monohydrate**	4.18 kg
Saccharin Sodium	2.200 kg	1.320 kg	**Saccharin Sodium**	2.20 kg
Azorubin (85%) (E122) (2)	0.230 kg	0.138 kg	**Azorubin (85%) (E122)** (1)	0.23 kg
~~Methyl Salicylate~~	1.860 kg	1.116 kg	**---**	---
Levomenthol	1.860 kg	1.116 kg	**Levomenthol**	**7.00 kg**
~~Peppermint Oil~~	6.400 kg	3.840 kg	**---**	---
~~Anise Oil~~	3.925 kg	2.355 kg	**---**	---
Eucalyptus Oil	0.110 kg	0.066 kg	**Eucalyptus Oil**	0.11 kg
~~Clove Oil~~	0.845 kg	0.507 kg	**---**	---
---	---	---	Sodium calcium edetate	**10.00 kg**
Ethanol 96%	433.333 kg	260.000 kg	**Ethanol 96%**	433.30 kg
---	---	---	Sodium Hydroxide	qs pH 5.5 ± 0.2
Purified Water	**394.057 kg**	**236.434 kg**	**Purified Water**	qs 10,000 l
(1) Batch quantity may be adjusted ± 10% to obtain a pH within 4.7 - 5.1. **(2) Batch quantity adjusted according to the titre (theoretical titre 85%)**			(1) **Batch quantity adjusted according to the potency (theoretical potency 85%)**	

Manufacturing Formula for 10,000 litre of finished product from 1,000 litre of Concentrate: **Actigrip Gola concentrate 1,000 l: 929.000 kg** **Purified water q.s. 10,000 l: 8,981.000 kg**	
Manufacturing Formula for 6,000 litre of finished product from 600 litre of Concentrate: **Actigrip Gola concentrate 600 l: 557.400 kg** **Purified water q.s. 6,000 l: 5,388.600 kg**	

***La modifica della *batch formula* è richiesta con l'AIN/2013/532.**

variazione B.II.b.5 *z)* - Tipo IB unforeseen - modifica della frequenza dell'IPC controllo della dissoluzione

IPCs FREQUENCY PRESENT **DA**	**IPCs FREQUENCY PROPOSED** **A**
Section II.B.2	Module 3.2.P.3.3
Continuous process IPCs	Continuous process IPCs
	Step 2 **Control of dissolution: complete dissolution**
	Step 3 **Control of dissolution: complete dissolution**
Step 2 After stirring visual control: no droplet detected	Step 4 Control of dissolution: absence of oil droplets
Batch process IPCs	Batch process IPCs
	Step 2 **Control of dissolution: complete dissolution**
Step 1 After stirring visual control: no droplet detected	---
	Step 5 **Control of dissolution: complete dissolution**

B.II.b.5.z) - Tipo IB unforeseen - modifica dell'IPC controllo del pH

DA	A
Section II.B.2	Module 3.2.P.3.3
Continuous process IPCs	Continuous process IPCs
Step 4 pH: 4.7 – 5.1	Step 11 pH: **5.5 ± 0.2**
Batch process IPCs	Batch process IPCs
Step 4 pH: 4.7 – 5.1	Step 11 pH: **5.5 ± 0.2**

B.II.b.5.z) - Tipo IB unforeseen - eliminazione di un metodo di analisi per l'IPC controllo continuo della diluizione (controllo dell'assorbanza)

DA	A
Section II.B.2	Module 3.2.P.3.3
Continuous process IPCs	Continuous process IPCs
Step 5 Continuous control of dilution May be performed by two ways: - ~~control of the absorbance of the diluted product~~ - continuous control of flow rates	Step 5 Continuous control of dilution May be performed by two ways: --- - continuous control of flow rate

B.II.b.5.c) - Tipo IA - eliminazione dell'IPC controllo dei filtri

DA	A
Section II.B.2	Module 3.2.P.3.3
Continuous process IPCs	Continuous process IPCs
Step 7 ~~Control of filters~~	---
Batch process IPCs	Batch process IPCs
Step 5 ~~Control of filters~~	---

7) Variazione B.II.b.5.b) - Tipo IA - aggiunta dell'IPC densità

DA	A
Section II.B.2	Module 3.2.P.3.3
Continuous process IPCs	Continuous process IPCs
---	Step 14 **Density**
Batch process IPCs	Batch process IPCs
---	Step 13 **Density**

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate: 019971086 - «100 mg/100 ml collutorio» 1 flacone 200 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05227

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sintamin»

Estratto determinazione V&A 835 del 27 maggio 2013

Medicinale: SINTAMIN.

Titolare A.I.C.: Fresen*ius* Kabi Italia S.r.l.

Variazione A.I.C.: B.1.z) Other variation.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del DMF del produttore di Lisina Acetato Kyowa, come di seguito riportato:

DA:	A:
produttore di Lisina Acetato: KYOWA HAKKO KOGYO CO., LTD. DMF: 855662555/rev1	produttore di Lisina Acetato: KYOWA HAKKO BIO CO., LTD., HOFU PLANT **DMF version 03/20101130**

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sotto elencate:

029169012 - «soluzione per infusione» flacone 100 ml;

029169024 - «soluzione per infusione» flacone 250 ml;

029169036 - «soluzione per infusione» flacone 500 ml;

029169048 - «soluzione per infusione» flacone 1000 ml;

029169051 - «soluzione per infusione» sacca 5000 ml;

029169063 - «soluzione per infusione» 24 flaconi 250 ml;

029169075 - «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

029169087 - «soluzione per infusione» 2 sacche 5000 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A05228

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 7 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3260
Yen	126,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,569
Corona danese	7,4558
Lira Sterlina	0,85130
Fiorino ungherese	295,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7019
Zloty polacco	4,3058
Nuovo leu romeno	4,5503
Corona svedese	8,6912
Franco svizzero	1,2273
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6305
Kuna croata	7,5285
Rublo russo	42,8773
Lira turca	2,4980
Dollaro australiano	1,3926
Real brasiliano	2,8419
Dollaro canadese	1,3568
Yuan cinese	8,1328
Dollaro di Hong Kong	10,2928
Rupia indonesiana	12998,00
Shekel israeliano	4,7926
Rupia indiana	75,6830
Won sudcoreano	1481,55
Peso messicano	17,0490
Ringgit malese	4,1020
Dollaro neozelandese	1,6658
Peso filippino	56,172
Dollaro di Singapore	1,6480
Baht tailandese	40,562
Rand sudafricano	13,2402

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05269

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 10 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3209
Yen	130,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,666
Corona danese	7,4560
Lira Sterlina	0,85040
Fiorino ungherese	297,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7018
Zloty polacco	4,2532
Nuovo leu romeno	4,5235
Corona svedese	8,7144
Franco svizzero	1,2395
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6120
Kuna croata	7,5115
Rublo russo	42,7360
Lira turca	2,5053
Dollaro australiano	1,3983
Real brasiliano	2,8284
Dollaro canadese	1,3455
Yuan cinese	8,1017
Dollaro di Hong Kong	10,2549
Rupia indonesiana	13158,79
Shekel israeliano	4,7982
Rupia indiana	76,8450
Won sudcoreano	1497,42
Peso messicano	16,9220
Ringgit malese	4,1476
Dollaro neozelandese	1,6728
Peso filippino	56,804
Dollaro di Singapore	1,6631
Baht tailandese	40,671
Rand sudafricano	13,4090

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05270

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 11 giugno 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3273
Yen	128,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,613
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,85390
Fiorino ungherese	299,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Zloty polacco	4,2789
Nuovo leu romeno	4,5113
Corona svedese	8,7454
Franco svizzero	1,2305
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6860
Kuna croata	7,4988
Rublo russo	43,1010
Lira turca	2,5172
Dollaro australiano	1,4206
Real brasiliano	2,8642
Dollaro canadese	1,3594
Yuan cinese	8,1410
Dollaro di Hong Kong	10,3057
Rupia indonesiana	13038,61
Shekel israeliano	4,8450
Rupia indiana	77,5210
Won sudcoreano	1503,51
Peso messicano	17,2549
Ringgit malese	4,1883
Dollaro neozelandese	1,7080
Peso filippino	57,209
Dollaro di Singapore	1,6723
Baht tailandese	41,133
Rand sudafricano	13,6365

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A05271

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riconoscimento, alla sig.ra Bartkeviciute Lolita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 10 aprile 2013 è stato emesso il D.D. 211/Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Bartkeviciute Lolita del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della Professione di Estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità Legale.

13A05272

Riconoscimento, alla sig.ra Macarie Cristina Paula, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 15 aprile 2013 è stato emesso il D.D. 226/Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Macarie Cristina Paula del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della Professione di Estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità Legale.

13A05273

Riconoscimento, alla sig.ra Ramirez Ana Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 10 aprile 2013 è stato emesso il D.D. 216/Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Ramirez Ana Laura del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della Professione di Estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità Legale.

13A05274

Riconoscimento, alla sig.ra Berki Bisinella Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 29 marzo 2013 è stato emesso il D.D. 185\Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Berki Bisinella Andrea del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

13A05275

Riconoscimento, alla sig.ra Lencina Moreno Maria Isabel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 18 marzo 2013 è stato emesso il D.D. 145\Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Lencina Moreno Maria Isabel del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

13A05276

Riconoscimento, alla sig.ra Buono Patrizia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 10 aprile 2013 è stato emesso il D.D. 213/Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Buono Patrizia del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

13A05277

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 10 aprile 2013 è stato emesso il D.D. 218/Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Rosu Mariana del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

13A05278

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 21 marzo 2013 è stato emesso il D.D. 164/Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Matei Veronica del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

13A05279

Riconoscimento, alla sig.ra Depaoli Ilenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Si rende noto che in data 10 aprile 2013 è stato emesso il D.D. 214\Segr D.G. 2013 recante il riconoscimento alla sig.ra Depaoli Ilenia del titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione pubblicità legale.

13A05280

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Chaource»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 159 del 5 giugno 2013 a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica, presentata dalla Francia, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Formaggi - CHAOURCE.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma, del predetto regolamento comunitario.

13A05229

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-141) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.